



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 580-B

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi

18/04/2017 - 21:49

Indice

1. DDL S. 580-B - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 580-B	5
1.3. Trattazione in Commissione	12
1.3.1. Sedute	13
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	15
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 370 (pom.) del 22/02/2017	16
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 371 (pom.) del 01/03/2017	30
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 375 (pom.) del 28/03/2017	43
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 378 (pom.) dell'11/04/2017	51
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 379 (pom.) del 12/04/2017	68
1.4. Trattazione in consultiva	73
1.4.1. Sedute	74
1.4.2. Resoconti sommari	76
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	77
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 186 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/03/2017	78
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	82
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 708 (pom.) del 14/03/2017	83
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 726 (pom.) dell'11/04/2017	88
1.4.2.3. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	96
1.4.2.3.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 83 (ant., Sottocomm. pareri) del 22/02/2017	97
1.4.2.3.2. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 84 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/02/2017	98

1. DDL S. 580-B - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 580-B
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi
Titolo breve: *Demolizione di opere abusive*

Iter

12 aprile 2017: concluso l'esame da parte della commissione

Successione delle letture parlamentari

S.580	approvato
C.1994	approvato con modificazioni
S.580-B	concluso l'esame da parte della commissione

Iniziativa Parlamentare

[Ciro Falanga](#) (PdL)

Cofirmatari

[Piero Aiello](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Lucio Barani](#) (GAL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Giacomo Caliendo](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Franco Cardiello](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Luigi Compagna](#) (GAL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Vincenzo D'Anna](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Domenico De Siano](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Giuseppe Esposito](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Enzo Fasano](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Claudio Fazzone](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Roberto Formigoni](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Antonio Gentile](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Vincenzo Gibiino](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Carlo Giovanardi](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Pietro Langella](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Pietro Liuzzi](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Eva Longo](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Giuseppe Francesco Maria Marinello](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Giovanni Mauro](#) (GAL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Antonio Milo](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Alessandra Mussolini](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Pippo Pagano](#) (PdL) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)

[Nitto Francesco Palma](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Paola Pelino](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Antonio Razzi](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Mariarosaria Rossi](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Domenico Scilipoti Isgro'](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Cosimo Sibilìa](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Guido Viceconte](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)
[Riccardo Villari](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **19 maggio 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 631 del 19 maggio 2016.

Classificazione TESEO

ABUSIVISMO EDILIZIO , DEMOLIZIONE

Articoli

CONDANNE PENALI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giacomo Caliendo](#) ([EI-PdL XVII](#)) (dato conto della nomina il 22 febbraio 2017) .

Relatore di maggioranza Sen. [Giacomo Caliendo](#) ([EI-PdL XVII](#)) nominato nella seduta pom. n. 379 del 12 aprile 2017 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 7 giugno 2016.

Annuncio nella seduta pom. n. 637 del 7 giugno 2016.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 13ª (Ambiente), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 580-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 580-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FALANGA**, **AIELLO**, **BARANI**, **CALIENDO**, **CARDIELLO**, **COMPAGNA**, **D'ANNA**, **DE SIANO**, **Giuseppe ESPOSITO**, **FASANO**, **FAZZONE**, **FORMIGONI**, **GENTILE**, **GIBIINO**, **GIOVANARDI**, **LANGELLA**, **LIUZZI**, **Eva LONGO**, **MARINELLO**, **Giovanni MAURO**, **MILO**, **MUSSOLINI**, **PAGANO**, **PALMA**, **PELINO**, **RAZZI**, **Mariarosaria ROSSI**, **SCILIPOTI ISGRÒ**, **SIBILIA**, **VICECONTE** e **VILLARI**

(V. Stampato n. 580)

approvato dal Senato della Repubblica il 22 gennaio 2014

(V. Stampato Camera n. 1994)

modificato dalla Camera dei deputati il 18 maggio 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 maggio 2016

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure
di demolizione di manufatti abusivi

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della
Repubblica

**Disposizioni in materia di criteri
di priorità per l'esecuzione di
procedure di demolizione di
manufatti abusivi**

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 44 del testo unico
delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è
inserito il seguente:

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

**Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di
procedure di demolizione di manufatti abusivi**

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio
2006, n. 106)*

**1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 6, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«Art. 44-*bis*. (L) - (*Criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione*). -- 1. Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente, ai sensi degli articoli 655 e seguenti del codice di procedura penale, ad eseguire le procedure di demolizione delle opere abusive disposte, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna di cui all'articolo 44, in caso di pluralità di procedure da attivare, osserva i seguenti criteri di priorità:

a) immobili che, per condizioni strutturali, caratteristiche o modalità costruttive ovvero per qualsiasi altro motivo, costituiscono un pericolo, già accertato, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato o comunque utilizzato;

b) immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati;

c) immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali;

d) immobili di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia, nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabili ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;

«*c-bis*) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

- 1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;
- 2) agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
- 3) agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

- e) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico;
- f) immobili di complessi o villaggi turistici o comunque oggetto di lottizzazione abusiva;
- g) immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza);
- h) immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale;
- i) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che dispongano di altra soluzione abitativa;
- l) altri immobili non compresi nelle categorie sopraindicate, ad eccezione di quelli di cui alla lettera m);
- m) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altra soluzione abitativa, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza.

**b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis . Nell'ambito di ciascuna tipologia di cui alla lettera c-bis) del comma 6, determinata con provvedimento del titolare dell'ufficio requirente, tenendo conto dei criteri di cui alla medesima lettera e delle specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati».**

2. All'interno delle sopraindicate categorie di immobili, in caso di pluralità di procedure, la priorità è valutata tenendo conto della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna e della data di accertamento del reato.

3. Il pubblico ministero può derogare all'ordine dei criteri indicati al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *i*), *l*) e *m*), con riferimento al singolo caso e motivandone specificamente le ragioni».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. L'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

« Art. 41 (L). - (Demolizione di opere abusive). - 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31 l'elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Entro il mese di dicembre di ogni anno le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.

4. Le modalità per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive di cui al comma 3 possono essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale che vi provveda ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 31».

Art. 3.

***(Fondo per le demolizioni
delle opere edilizie abusive)***

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.

3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio)

- 1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni, le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti si avvalgono della banca di dati nazionali sull'abusivismo edilizio costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La banca di dati nazionale di cui al periodo precedente è costituita entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**
- 2. Le modalità di accesso alla banca di dati di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni e degli uffici giudiziari competenti e le modalità di gestione della medesima e dei rilievi satellitari effettuati per monitorare il territorio a fini di contrasto dell'abusivismo edilizio sono determinate dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni per l'acquisizione alla medesima banca di dati.**
- 3. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca di dati nazionale di cui al comma 1 si applica una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 a carico del dirigente o funzionario inadempiente.**
- 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti nonché delle informazioni contenute nella banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione come previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.**
- 5. Agli oneri derivanti dalla costituzione della banca di dati nazionale di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Al funzionamento della banca di dati nazionale di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 580-B
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi
Titolo breve: *Demolizione di opere abusive*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 370 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2017

[N. 371 \(pom.\)](#)

1 marzo 2017

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 6
marzo 2017 alle
ore 16:00

[N. 375 \(pom.\)](#)

28 marzo 2017

Allegato al
resoconto testo
odg ed
emendamenti

[N. 378 \(pom.\)](#)

11 aprile 2017

[N. 379 \(pom.\)](#)

12 aprile 2017

Esito: **concluso
l'esame**

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 370 (pom.) del 22/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017
370ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

[SU ALCUNI ULTERIORI SVILUPPI DELLA VICENDA RELATIVA AL "CASO PIZZOLATO"](#)

Il senatore **GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) richiama l'attenzione della Commissione ancora una volta - rifacendosi ai suoi precedenti interventi nelle sedute del 17 giugno 2015, 20 ottobre 2015, 11 gennaio 2017 e 15 febbraio 2017 (in quest'ultimo caso in sede di Commissioni riunite 2a e 6a) - sul caso del signore Henrique Pizzolato, ingiustificatamente estradato in Brasile quantunque già condannato e detenuto in Italia, rilevando che, a seguito della visita da parte dell'ambasciatore italiano in Brasile presso la struttura carceraria in cui lo stesso è detenuto, è emersa una situazione inquietante. Il cittadino italiano Pizzolato risulta detenuto in condizioni igienico-sanitarie disumane, in una cella cosiddetta "di punizione", insieme ad altre 11 persone. Deve essere chiaro che il Ministro della giustizia si dovrà assumere tutta la responsabilità politica di quanto accaduto e di quanto potrà accadere in questa drammatica vicenda.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa

all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (n. 387)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 2016, n. 149. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CASSON](#) (PD), ad integrazione della relazione illustrativa già svolta nella seduta di ieri, si sofferma su alcune disposizioni dello schema di decreto in titolo. In particolare, richiama l'attenzione sulle norme di cui agli articoli 3 e 4 che prevedono la cooperazione tra le autorità dei diversi Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento di illeciti amministrativi. Esprime quindi favore per la specificazione, nel testo in esame, dei requisiti e dei limiti per la semplificazione delle procedure in ordine alle notificazioni di atti di un procedimento penale o amministrativo, quando il destinatario risiede in un altro Stato. Inoltre si sofferma sulle disposizioni di cui all'articolo 8 dell'Atto del Governo in esame che prevede modalità specifiche per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria di uno Stato per attività probatoria. Ritiene altresì importante la previsione di cui all'articolo 9 che - si tratta forse del primo precedente normativo al riguardo - prevede lo scambio spontaneo di informazioni tra le autorità competenti degli Stati. Infine, si sofferma più ampiamente sul titolo III del provvedimento in titolo, relativo alle intercettazioni delle comunicazioni. E' prevista infatti un'articolata disciplina che distingue sulla base del luogo in cui si trova la persona sottoposta ad intercettazione, sulle modalità di esecuzione delle operazioni richieste secondo che le stesse avvengano con trasmissione in tempo reale dei risultati delle attività o mediante loro successiva trasmissione, sulla necessità o meno che lo Stato richiesto debba fornire assistenza tecnica. Sono quindi disciplinati nel dettaglio gli obblighi di informazione tra le diverse autorità giudiziarie.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) chiede al relatore delucidazioni in ordine al rapporto tra le disposizioni di cui all'articolo 13, che prevede l'audizione mediante video-conferenza della persona sottoposta ad indagini, ovvero dell'imputato, del testimone del consulente tecnico o del perito, e la previsione dell'articolo 15 che prevede anche l'audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica su richiesta di uno Stato parte. In particolare richiama l'attenzione sui possibili effetti che il ricorso a tale ultimo strumento potrebbe avere nell'ordinamento italiano che non lo prevede affatto.

Il RELATORE osserva che l'audizione mediante conferenza telefonica è prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 2000 (articolo 11) entro limiti ben definiti; si può ricorrere alla conferenza telefonica solo qualora questa non risulti contraria ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro nel territorio del quale si trova la persona che deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. Tuttavia riconosce che l'articolo 15 dello schema di decreto legislativo è lacunoso dal punto di vista delle garanzie relative alla figura del testimone.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) osserva che lo strumento della conferenza telefonica solleva perplessità soprattutto con riferimento all'ipotesi della testimonianza, in quanto esso risulta inadeguato per assicurare il rispetto delle garanzie previste dal codice di procedura penale italiano in tale fattispecie. Propone pertanto al relatore che, nella formulazione del parere, sia prevista una condizione nel senso di non prevedere l'applicazione della conferenza telefonica per l'audizione del testimone.

Dopo una breve precisazione del presidente [D'ASCOLA](#) in ordine all'ambito di applicabilità

della conferenza telefonica, il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che tale strumento pone altresì problemi di accertamento dell'identità della persona che viene ascoltata, nonché di effettiva libertà nelle risposte del soggetto interrogato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce la propria contrarietà all'utilizzo della conferenza telefonica per l'audizione del testimone. Rileva anzi che, forse, sarebbe preferibile escludere del tutto la possibilità di far ricorso a tale strumento.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che, in via ulteriore, risulta dubbia la necessità di fare ricorso a tale strumento per l'audizione di un testimone in quanto l'ordinamento italiano, per siffatte situazioni, già prevede lo strumento della videoconferenza.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che, mentre è ormai consolidato il ricorso allo strumento della videoconferenza, occorre meglio specificare i limiti di applicabilità della conferenza telefonica, ove si decida di consentire il ricorso allo stesso su richiesta di uno Stato parte.

Il presidente [D'ASCOLA](#) richiama l'attenzione anche sul fatto che, utilizzando lo strumento della conferenza telefonica, potrebbero sorgere incertezze interpretative e problemi applicativi con riferimento all'eventuale commissione del reato di falsa testimonianza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne, approvato dalla Camera dei deputati

(2519) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio, e si prosegue nella trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 24 gennaio e del 7 febbraio e riferiti al disegno di legge n. 2566, assunto come testo base nella seduta dell'11 gennaio 2017.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea che il disegno di legge n. 2566 - così come approvato dalla Camera e come emerge dai lavori preparatori - si pone come obiettivo quello di assicurare una più certa perseguibilità per i reati di atti sessuali nei confronti di minori di età compresa tra i dieci e i quattordici anni, i quali oggi non verrebbero perseguiti in quanto i genitori avrebbero paura di presentare denuncia o, nel caso di minori stranieri non accompagnati, in quanto sarebbe necessario attivare la "lunga" procedura della nomina del curatore speciale. Al fine di raggiungere tali circoscritti obiettivi si ritiene di introdurre la procedibilità di ufficio per tutti le ipotesi di cui all'articolo 609-

quater del codice penale, con la conseguente riconduzione a tale nuova disciplina anche di ipotesi diverse da quelle asseritamente considerate dai proponenti. A tale riguardo sottolinea altresì che, per quanto riguarda la nomina del curatore speciale per la querela ai sensi dell'articolo 338 del codice di procedura penale, tale procedura non è affatto lunga ma può durare un periodo di tempo estremamente breve; in secondo luogo, in molte ipotesi di atti sessuali compiuti a danno di minorenni già oggi il codice penale prevede la procedibilità d'ufficio ai sensi dell'articolo 609-*septies*, quarto comma, del codice penale. Infine, sottolinea quell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza penale (tra le altre si veda Cassazione penale sez. III n. 32339 del 2015) secondo il quale, nelle ipotesi in cui il reato di prostituzione minorile di cui al primo comma dell'articolo 600-*bis* del codice penale concorra con quello di atti sessuali con minorenne, in ragione della differente oggettività giuridica delle fattispecie criminose nonché per la diversità degli elementi costitutivi, la disciplina sulla procedibilità d'ufficio prevista per il primo reato finisce inevitabilmente per attrarre anche la perseguibilità del reato di atti sessuali con minorenni e, quindi, anche in questo caso la situazione risulta già regolamentata. Conseguentemente, l'intervento normativo in oggetto appare corrispondere ad una dubbia necessità e comunque dovrebbe avere un ambito di applicazione molto più circoscritto e limitato di quanto non sia invece previsto dal disegno di legge n. 2566. Chiede infine ai membri della Commissione se sarebbero disponibili sempre e comunque ad esporre i propri figli minorenni alla partecipazione ad un processo penale, qualora gli stessi risultassero vittime delle condotte in questione; chiede poi di riflettere sull'impatto che questo avrebbe nei confronti dei minori specie in piccoli comuni, data l'ampia diffusione che la notizia potrebbe avere in quelle realtà territoriali. In queste circostanze, il mantenimento della previsione della procedibilità a querela acquista un rilievo di garanzia ancora più stringente, in quanto attiene non soltanto alla tutela della persona offesa ma di tutte le persone e le famiglie che sono coinvolte nella vicenda, trattandosi di atti sessuali che si compiono con il consenso della persona offesa. Per tali ragioni esprime profonde perplessità sia sulla generale impostazione di fondo del disegno di legge n. 2566, sia sull'emendamento 1.100 presentato dalla relatrice che aggiunge una lettera c) all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge medesimo introducendo un ulteriore comma all'articolo 609-*septies* con il quale si prevede la procedibilità a querela se il fatto di cui all'articolo 609-*quater* è commesso da un minorenne, facendo salva la procedibilità d'ufficio per gli atti sessuali compiuti in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

La relatrice [GINETTI](#) (PD) dichiara che l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo, come emerge chiaramente dai lavori preparatori ed in particolare dall'ampio dibattito svolto presso l'altro ramo del Parlamento, è assolutamente condivisibile e va salvaguardata. E' necessario in particolare assicurare risposte forti contro atti che ormai non appartengono più alla sfera della moralità pubblica, ma sono considerati comportamenti contrastanti con la libertà personale dei soggetti coinvolti. Per tale ragione è assolutamente necessario colmare un vuoto di tutela dell'ordinamento - come anche testimoniato da alcune significative pronunce della giurisprudenza di legittimità - che si determina anche nelle ipotesi di prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis*, secondo comma, del codice penale, ed in particolare nelle ipotesi in cui, non ricorrendo le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento alla prostituzione, previste invece al primo comma dello stesso articolo 600-*bis*, l'atto sessuale commesso ai danni di minori di età compresa tra i dieci e quattordici anni, anche se in cambio di corrispettivo in denaro o altra utilità, è procedibile a querela, essendo prevista la procedibilità d'ufficio solo se il predetto reato sia commesso ai danni di un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

Anche tenuto conto di tali considerazioni giudica quindi opportuno ritirare il proprio emendamento 1.100, ritenendo preferibile mantenere inalterata la formulazione del testo così come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (AP (Ncd-CpE)) dichiara dunque decaduti tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 1.100 testé ritirato dalla relatrice.

Prende la parola il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) per esprimere il proprio dissenso rispetto alle considerazioni testé svolte dalla senatrice Ginetti ed in particolare osservando che, soprattutto quando l'atto sessuale è compiuto tra soggetti entrambi minorenni, è necessario demandare alla autonoma valutazione dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale se attivare o meno lo strumento della querela. E' in questo modo, infatti, che è possibile compiutamente assicurare una garanzia dei diritti individuali di tutte le persone coinvolte, ivi compresa la persona offesa.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), concordando con le considerazioni svolte dal senatore Palma, ammonisce sul pericolo di introdurre normative eccessivamente punitive che non tengono adeguatamente conto dell'esigenza altrettanto importante di tutelare la sfera di incolumità, anche psicologica, dei minori e di tutte le persone coinvolte nelle vicende in questione.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) auspica una rapida conclusione dell'esame in Commissione, al fine di consentire all'Aula di poter definire i punti controversi che attengono ad argomenti molto delicati e complessi e sui quali appare senz'altro opportuno un confronto aperto. Infatti sia i sostenitori dell'esigenza di assicurare la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi di cui all'articolo 609-*quater*, sia quelli che sostengono una posizione diversa adducono argomentazioni non prive di pregio e quindi meritevoli di considerazione.

Dopo un breve intervento del senatore [MINEO](#) (*Misto-SI-SEL*) - volto ad evidenziare la serietà dei punti problematici affrontati dai senatori Palma, Caliendo e Falanga invitando ad una riflessione in ordine a possibili rischi di un eccessivo ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina sulla procedibilità d'ufficio nelle ipotesi di atti sessuali con minorenni - il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), in sede di illustrazione del disegno di legge in titolo, rammenta che il testo - come licenziato dal Senato in prima lettura - si componeva di un articolo unico, il quale inseriva nel Testo Unico sull'edilizia un nuovo articolo 44-*bis*. La nuova disposizione individuava 11 criteri di priorità calibrati su parametri di varia natura, ai quali il pubblico ministero (individuato quindi come organo preposto all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna per illeciti edilizi) doveva attenersi nell'esecuzione delle sentenze di condanna per i reati di cui all'articolo 44 del Testo Unico sull'edilizia.

La proposta di legge è stata ampiamente modificata dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge risulta, nella formulazione all'esame della Commissione, composto di quattro articoli. L'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero, per attribuire al procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità

per l'esecuzione: degli ordini di demolizione delle opere abusive, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio (articolo 31, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) quando la demolizione non è stata ancora eseguita; degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in presenza di condanna definitiva del giudice penale per l'esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza o in difformità all'autorizzazione (articolo 181, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, cosiddetto Codice del paesaggio).

Come è emerso anche nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione giustizia della Camera l'individuazione di alcuni criteri di priorità costituisce una prassi operativa già in uso presso alcune Procure della Repubblica.

Nella determinazione dei criteri di priorità, il Pubblico Ministero dovrà dare adeguata considerazione: agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico; agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis codice penale) o di soggetti colpiti da misure prevenzione.

Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, la priorità dovrà essere attribuita - di regola - agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.

I successivi articoli sono stati introdotti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento. L'articolo 2 modifica l'articolo 41 Testo Unico sull'edilizia relativo alle procedure di demolizione attivate dalle autorità amministrative.

La disposizione conferma che annualmente, entro dicembre, il responsabile dell'ufficio comunale deve trasmettere al prefetto, ma anche alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili. Nel precisare che deve trattarsi delle opere per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino, la norma aggiunge che deve essere anche scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione. Il nuovo articolo 41 conferma poi la normativa vigente per quanto riguarda gli adempimenti prefettizi e le modalità della demolizione; la norma estende, peraltro, la possibilità prevista per il prefetto di avvalersi di imprese private o di strutture operative del Ministero della difesa per eseguire la demolizione anche ai casi in cui sia il comune a procedere alla demolizione.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva (per il quinquennio 2016-2020) di 45 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e dell'economia, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative (ivi inclusa la fissazione del tasso di interesse applicato ai finanziamenti) per la gestione e l'utilizzo delle risorse del Fondo. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione di richieste adeguatamente corredate della documentazione contabile e amministrativa relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio da parte dei comuni e delle regioni. In ogni caso le somme dovranno essere restituite dall'amministrazione richiedente sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti comprensive di quota capitale e quota interessi.

L'articolo 4, infine, prevede, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti, nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni. Di tale banca dati possono avvalersi le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti.

Il RELATORE rimette infine alla valutazione della Commissione l'opportunità - previo eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni - di mantenere o meno l'impostazione sottesa alle significative modifiche apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) *DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) *STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) *D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione* [\(1096\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato* [\(1184\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.* [\(1374\)](#) *DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali* [\(2135\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio, e si prosegue nell'illustrazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'8 febbraio.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) illustra gli emendamenti 1.39 e 1.40 che sono strettamente connessi agli emendamenti 1.5 e 1.6.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) preannuncia l'intenzione di presentare un nuovo ulteriore emendamento relativo all'articolo 1, comma 1, lettera b), del disegno di legge n. 2284.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [D'ASCOLA](#) (*AP (Ncd-CpE)*) avverte che si intende rinunciata l'illustrazione dei restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1119-B\)](#) *Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al*

codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente D'ASCOLA avverte che sono stati presentati gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

La relatrice, senatrice [FILIPPIN](#) (PD) preannuncia che intende presentare nuovi ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1119-B](#)

G/1119-B/1/2
[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1119- B
premessi che:

L'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge sulla stampa prevedendo, in particolare, l'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 1, la cui rubrica reca «Definizione di stampa o stampato», con il quale si estende l'ambito di applicazione della legge sulla stampa alle testate giornalistiche *on line* registrate presso le cancellerie dei tribunali;

osservato che:

nello stesso articolo è stata novellata anche la disciplina del diritto di rettifica prevedendo che le dichiarazioni o le rettifiche della persona che si ritenga lesa nella dignità, nell'onore o nella reputazione, debbano essere pubblicate senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione del titolo dell'articolo ritenuto diffamatorio, dell'autore dello stesso e della data di pubblicazione;

considerato che:

il provvedimento in esame disciplina specificamente la rettifica sulle testate giornalistiche *on line*, precisando che gli obblighi di pubblicazione vanno assolti entro due giorni dalla richiesta, come per i quotidiani cartacei, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa all'articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne la URL, ovvero l'*Uniform Resource Locator*, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo Internet della testata *on line*;

tenuto inoltre conto del fatto che il provvedimento sottoposto al nostro vaglio ha meritoriamente previsto, in caso di inerzia nella pubblicazione della rettifica, il fatto che l'interessato può richiedere al giudice di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. e che il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato, e che della stessa procedura può avvalersi l'autore

dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale o periodico o della testata on line o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il giudice, se riconosce che la rettifica è stata illegittimamente trascurata, trasmette gli atti al competente ordine professionale e chiede al prefetto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria se l'ordine di pubblicazione non viene rispettato.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di disporre eventuali ulteriori iniziative volte ad adottare le opportune misure per inserire, tra le indicazioni obbligatorie, il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore, se esistente. In particolare i giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina: il luogo e l'anno della pubblicazione; il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore, il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, il nome del referente responsabile alla presa in carico delle richieste di rettifica, con la specificazione che gli obblighi di pubblicità si applicano anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche *on line* registrate, garantendo la visibilità dei riferimenti nella *home page* del sito ufficiale della testata. Si richiede ciò perché tali indicazioni consentirebbero, all'utente che ritenga di avvalersi del diritto di rettifica, la possibilità di conoscere facilmente e, soprattutto, immediatamente, a chi e in che modo egli possa rivolgere la richiesta di godimento del diritto di rettifica.

Art. 1

1.1

[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. ? L'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. ? (*Indicazioni obbligatorie*). ? Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore, se esistente.

I giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina:

- 1) il luogo e l'anno della pubblicazione;
- 2) il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore;
- 3) il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;
- 4) il nome del referente responsabile di prendere in carico le richieste di rettifica.

L'obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, garantendo la visibilità dei riferimenti nella *home page* del sito ufficiale della testata.

Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui la testata giornalistica destinataria della richiesta di rettifica ritenga che non ricorrano le condizioni per la pubblicazione o per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima».

1.2

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «modalità di accesso al sito internet, nonché con le stesse caratteristiche grafiche» con la seguente: «rilevanza».

1.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera e), al primo periodo sopprimere le parole: «non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta», e all'ultimo periodo, sostituire le parole: «pubblicata, comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta, sull'edizione on line di», con le seguenti: «effettuata su».

1.4

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo, dopo le parole: «della multa» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto della capacità reddituale del condannato;».

1.5

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo, le parole: «da 5000 euro» sono sostituite dalla seguente: «fino».

1.6

[MINEO, DE PETRIS, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo, le parole: «da 5000 euro» sono sostituite dalla seguente: «fino».

1.7

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo, le parole: «da 5000» sono sostituite dalle seguenti: «da 1000».

1.8

[RICCHIUTI, GUERRA, CASSON](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. La querela per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, pur se aggravato, è improcedibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

5-ter. La domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria è inammissibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

5-quater. Nel procedimento penale, l'improcedibilità della querela è pronunciata dal giudice delle indagini preliminari a richiesta del pubblico ministero. Non si applicano gli articoli da 408 a 413 del codice di procedura penale. Nel processo civile, l'inammissibilità della domanda è pronunciata all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.

5-quinquies. Nei casi in cui il giudice dichiara l'improcedibilità della querela o l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter, condanna il querelante o l'attore a versare al querelato o al convenuto, a titolo di ristoro del danno subito e di rimborso delle spese sostenute, una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Il querelante è altresì punito con l'ammenda di euro da 100 a 1.000 da versare alla cassa delle ammende.

Conseguentemente:

- a) *sopprimere l'articolo 3;*
- b) *sopprimere l'articolo 5.*

Art. 2

2.1

[MUSSINI, SIMEONI, DE PIETRO, VACCIANO, BIGNAMI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2.2

[CALIENDO, PALMA, CARDIELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», è aggiunto il seguente comma:

«Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2.3

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57.», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2.4

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete internet per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

2.0.1

[BATTISTA](#), [ERAVEZZI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [ORELLANA](#), [PANIZZA](#), [ROMANO](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto
leso nell'onore e nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo di stampa, nel *blog* o nella piattaforma di rete sociale, ritenute lesive dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti internet, ai gestori dei *blog*, alle piattaforme di reti sociali e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare ai siti *internet*, ai gestori dei *blog*, alle piattaforme di reti sociali e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO.GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.4

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [DE PIETRO](#), [VACCIANO](#), [BIGNAMI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

2.0.5

[ANITORI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

Art. 3.

Art. 3

3.1

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

«3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma in favore della cassa delle

ammende, determinata in via equitativa e comunque non inferiore a 1.000 euro».

3.2

[CASSON](#), [LUMIA](#), [ZAVOLI](#), [MINEO](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [RICCHIUTI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante"».

3.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa"».

3.4

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: «può altresì condannare» con le seguenti: «altresì condanna».

3.5

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [MUSSINI](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, capoverso 3-bis, le parole: «della cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di sostegno alle spese legali, istituito presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana».

3.6

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, capoverso 3-bis, sono aggiunte, infine, le parole: «proporzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale del querelante».

Art. 5.

Art. 5

5.1

[CASSON](#), [LUMIA](#), [ZAVOLI](#), [MINEO](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [RICCHIUTI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *on-line* o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

5.2

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «testate giornalistiche *on line*» sono aggiungete le seguenti: «registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi, o messi in rete dalle stesse redazioni».*

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 371 (pom.) del 01/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017
371ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 ([n. 387](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 2016, n. 149. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore [CASSON](#) (*Art. I-MDP*) dà conto di uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto. Si sofferma tuttavia più nel dettaglio sulla raccomandazione relativa all'articolo 15 dello schema di decreto legislativo in titolo, che dispone in materia di conferenza telefonica. Lo schema di parere in esame raccomanda al Governo di eliminare il riferimento alla figura del testimone in ordine all'applicazione dello strumento della conferenza telefonica e di limitare l'utilizzo delle informazioni assunte mediante il predetto strumento solo alle autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente. Ciò in ragione delle conseguenze problematiche che il ricorso alla conferenza telefonica potrebbe avere dal punto di vista delle garanzie di alcuni diritti fondamentali, come il diritto di difesa e del contraddittorio. Peraltro si dichiara disponibile a trasformare tale osservazione in condizione ove lo richieda la maggioranza della Commissione.

Dopo che i rappresentanti dei Gruppi in Commissione si sono dichiarati favorevoli ad una riformulazione come condizione del rilievo sopra richiamato nel senso testé indicato dal relatore, lo schema di parere come modificato e pubblicato in allegato al resoconto, previa verifica del prescritto numero di senatori, viene posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Miaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il presidente **D'ASCOLA** comunica che è riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1978, che è fissato a domani 2 marzo alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Interviene il senatore **FALANGA** (ALA-SCCLP) che sollecita una celere prosecuzione dell'esame del disegno di legge in titolo. In particolare chiede che sia fissato a breve il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale e non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente **D'ASCOLA** fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 6 marzo alle ore 16.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

[\(1628\)](#) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

[\(1226\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli*

[\(1227\)](#) *BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

[\(1229\)](#) *LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli*

[\(1230\)](#) *Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

[\(1245\)](#) *MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

[\(1383\)](#) *Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre 2016.

Su richiesta del senatore [LUMIA](#) (PD) e, previo accordo degli altri rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione, il presidente [D'ASCOLA](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo a lunedì 20 marzo alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

SU ALCUNE DICHIARAZIONI DEL SENATORE FALANGA

Il senatore [FALANGA](#) (ALA-SCCLP) comunica che nella giornata di domani sarà interrogato dalla Procura della Repubblica di Roma a seguito della querela per diffamazione a mezzo stampa, presentata, nei suoi confronti, dall'onorevole Donatella Ferranti, Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati. L'onorevole Ferranti sarebbe stata offesa dalle dichiarazioni che egli ha reso in una intervista alla stampa sul fatto che il disegno di legge che disciplina i rapporti tra politica e magistratura (Atto Senato n. 116 e connessi), approvato dal Senato circa tre anni fa, è stato insabbiato nel corso dell'esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Ebbene,

tali dichiarazioni ripropongono il contenuto di quanto già più volte affermato sia in sede di ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione, sia nell'ambito dei lavori della Commissione stessa, e, pertanto, sono riconducibili alla prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione, in relazione al loro nesso con l'esercizio della funzione parlamentari: tale principio - come noto - è stato costantemente ribadito anche dalla Corte costituzionale (cfr., per tutte sentenze nn. 1150 del 1988, 265 del 1997 e 10 e 11 del 2000).

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*), dopo aver espresso solidarietà al senatore Falanga, ironicamente chiede se l'onorevole Ferranti non sia stata a sua volta querelata dal Presidente della regione Puglia Emiliano, per le dichiarazioni che l'onorevole Ferranti ha reso alla stampa in ordine alle mancate dimissioni dalla magistratura da parte dello stesso Presidente Emiliano, che è, ora, candidato alla carica di segretario del Partito Democratico

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), in via preliminare esprime la propria solidarietà al senatore Falanga; quindi si dice disponibile a testimoniare, ove necessario, che le dichiarazioni rese alla stampa dal senatore Falanga hanno riproposto il contenuto di quanto quest'ultimo ha più volte detto sia in sede di Commissione, sia in sede di Ufficio di Presidenza della medesima. Sottolinea inoltre che il citato disegno di legge sui rapporti tra politica e magistratura (Atto Senato n. 116) è stato accompagnato, sin da quando è stato trasmesso all'altro ramo del Parlamento, da voci di corridoio sulle varie modifiche che dovevano essere apportate al testo approvato dal Senato.

Infine interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) che esprime a sua volta solidarietà al senatore Falanga.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2284 e connessi (Modifiche al codice di procedura civile), n. 1628 e connessi (Disposizioni sul cognome dei figli), n. 1978 e 1765 (Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori biologici) svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 387

Premesso:

che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 149 del 2016 ed è volto a dare attuazione alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e ratificata ai sensi della medesima legge n. 149 del 2016;
che l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 149 del 2016 stabilisce che il recepimento della Convenzione deve avvenire anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 149, avente ad oggetto la rideterminazione del quadro complessivo della disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale;

rilevato al riguardo più specificamente:

che la lettera b) del comma 1 del richiamato articolo 4 prevede "in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità";
che tale previsione - che, come risulta sia dall'espressione "in ogni caso", sia dal raffronto con le altre disposizioni dell'articolo 4, ha portata generale e si applica indistintamente ai rapporti con tutti gli Stati, anche se facenti parte dell'Unione europea - è stata introdotta nel corso dell'esame in Senato della legge n. 149 del 2016 con la finalità non solo di assicurare l'unico strumento con il quale nei rapporti internazionali è possibile indurre, ove risultino in concreto ostacoli, un allargamento degli spazi della collaborazione giudiziaria, ma altresì sul presupposto che la possibilità di avvalersi del principio di reciprocità per rifiutare una collaborazione altrimenti imposta da norme convenzionali costituisce diretta derivazione del principio di sovranità di cui all'articolo 1 della Costituzione - principio che la giurisprudenza della Corte costituzionale iscrive fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato (cfr Corte costituzionale n. 18 del 1982) - a sua volta fondamento del principio di parità fra gli Stati, al rispetto del quale l'articolo 11 della Costituzione subordina l'efficacia delle limitazioni di sovranità dallo stesso contemplate;
che conseguentemente, al fine di garantire la necessaria conformità dell'emanando decreto legislativo alla previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 149 del 2016 - applicabile ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149 - appare indispensabile l'inserimento nel predetto decreto legislativo di una disposizione che preveda il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;
che tale soluzione appare coerente altresì con l'attuale assetto codicistico - e, in particolare, con quanto previsto con specifico riferimento alla materia delle rogatorie internazionali dal vigente quarto comma dell'articolo 723 del codice di procedura penale - dovendosi in via ulteriore osservare che l'inserimento di una disposizione che ribadisca l'operatività del principio di reciprocità nel contesto in esame non risulta superflua attesa la specialità delle previsioni della convenzione rispetto alla generale disciplina codicistica ai sensi dell'articolo 696 del codice di procedura penale, nonché ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della richiamata legge n. 149 del 2016 (conclusione quest'ultima che appare confermata anche dal testo in esame laddove lo stesso si premura di ribadire esplicitamente l'applicabilità di alcune previsioni del codice di procedura penale, come ad esempio nel caso del comma 5 dell'articolo 11 che ripete la previsione di cui all'articolo 728 del medesimo codice di rito);
che inoltre, ai fini di cui sopra, deve tenersi conto delle previsioni di cui all'articolo 6 della

Convenzione e di quelle dell'emanando decreto legislativo - laddove le stesse consentono la comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie (in questo ribadendo le previsioni dell'articolo 53 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, articolo che viene abrogato dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione in esame in quanto sostituito dalle previsioni della medesima) - in ragione del fatto che tali previsioni implicano che delle richieste provenienti da Stati membri dell'Unione europea il Ministro della giustizia potrebbe anche non essere in alcun modo informato, rilevandosi al riguardo che le disposizioni dell'articolo 6 dello schema in esame si riferiscono - laddove stabiliscono che copia della richiesta è trasmessa al Ministro della giustizia - esclusivamente alle richieste rivolte dall'autorità giudiziaria italiana alle competenti autorità di altri Stati membri, in tal modo suscitando incertezze sulla permanente applicabilità nell'ambito in questione del disposto dell'articolo 204-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ;

considerato altresì:

che l'articolo 13 dello schema, che disciplina l'esecuzione della richiesta, avanzata da altro Stato membro, di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito, non contiene un rinvio alle previsioni generali processuali in materia di videoconferenza, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge delega n. 149 del 2016, ai sensi del quale la disciplina processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza deve rispettare, oltre che le previsioni di cui al titolo II della Convenzione oggetto di recepimento, anche le disposizioni recate dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Quest'ultima previsione - oltre a prevedere, nei commi da 2 a 4, specifiche norme a tutela dell'imputato detenuto all'estero nell'ambito della sua partecipazione al processo a distanza mediante l'utilizzo di strumento audiovisivo - dispone, al comma 1, che la partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero che non possa essere trasferito in Italia ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, secondo quanto previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta e che, per quanto non espressamente disciplinato da questi ultimi, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis delle predette norme di attuazione, recante disposizioni in tema di modalità di partecipazione al dibattimento a distanza a garanzia dell'imputato. Il medesimo articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al comma 5, detta poi una specifica previsione relativa alla partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito, rinviando in questo caso - per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali - alla disposizione dell'articolo 147-bis delle medesime norme di attuazione, recante disposizioni per l'esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso;

che analoghi profili di criticità rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 146 del 2016, appaiono quindi caratterizzare anche l'articolo 14, comma 2, lettera b), dello schema - recante richiesta da parte dell'autorità giudiziaria italiana di audizione mediante videoconferenza in uno Stato parte del testimone, del perito, del consulente tecnico e della persona informata sui fatti - in quanto rinviando ai soli "casi" previsti dall'articolo 147-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale a cui, come detto, si rinvia ad opera dell'articolo 205-ter, comma 5, delle norme medesime, si omette di riferirsi anche alle modalità ivi previste;

considerato inoltre:

che l'articolo 11 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, prevede nell'ambito dei processi penali transfrontalieri l'audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica, definendo insieme con l'articolo 10, che disciplina l'istituto della videoconferenza, uno *status* unitario della comunicazione interattiva in ambito

processuale. La norma richiamata prevede l'audizione mediante conferenza telefonica entro limiti ben definiti, potendosi ricorrere a tale strumento solo qualora questo non risulti contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro nel territorio del quale si trova la persona che deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. Condizione necessaria per l'utilizzo della conferenza telefonica è altresì il consenso del perito o del testimone, mentre le modalità pratiche per lo svolgimento dell'audizione sono demandate a un accordo tra gli Stati interessati;

che nel quadro normativo internazionale gli ordinamenti di diversi Stati parte prevedono il ricorso alla conferenza telefonica funzionale all'audizione del testimone o del perito o del consulente tecnico, laddove tale strumento non è riconosciuto all'autorità giudiziaria nazionale in quanto non è disciplinato dall'ordinamento interno tra le modalità di partecipazione al processo a distanza (cfr. artt. 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale); che lo strumento della conferenza telefonica, come metodo alternativo per assumere dichiarazioni, sembrerebbe avere implicazioni problematiche particolarmente significative, nel senso che, ove si consentisse di ricorrere a tale strumento, occorrerebbe comunque assicurare che esso non pregiudichi i diritti di difesa (articolo 24 della Costituzione) e garantisca i principi di immediatezza, di parità e del contraddittorio e, più in generale, i principi del giusto processo (articolo 111 della Costituzione), con esclusione altresì di possibili profili di incompatibilità con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura all'imputato il diritto di interrogare i testimoni nelle stesse condizioni in cui vi procede il pubblico ministero, con la possibilità, quindi, di intervenire tempestivamente tramite il difensore;

che, in particolare, la conferenza telefonica, come modalità processuale, pone i problemi evidenziati soprattutto con riferimento all'ipotesi della testimonianza in quanto il ricorso ad essa non sembra suscettibile di assicurare il rispetto delle garanzie fondamentali previste dal codice di procedura penale italiano in tale fattispecie, considerato in via ulteriore che tale strumento potrebbe in concreto porre anche problemi di accertamento dell'identità della persona che viene ascoltata e dell'effettiva libertà delle risposte del soggetto interrogato, nonché il rischio di incertezze interpretative e problemi applicativi con riferimento all'eventuale commissione del reato di falsa testimonianza;

che, in ordine alla testimonianza, nel caso di ricorso alla conferenza telefonica, parrebbe quindi risultare confermata la difficoltà di assicurare mediante tale strumento il livello minimo di garanzie che deve cautelare "*il diritto dell'imputato di partecipare e quindi di difendersi per tutto l'arco del dibattimento*" (Corte cost. sentenza n. 342 del 1999);

rilevato infine:

che la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di cui alla citata legge n. 149 del 2016, disciplina l'assistenza giudiziaria in materia penale in base ai principi sanciti nella convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata ai sensi della legge n. 215 del 1961;

che la medesima convenzione è volta ad integrare la predetta convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e le altre convenzioni vigenti in materia con una convenzione dell'Unione europea e che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla convenzione del 29 maggio 2000;

che la convenzione del 29 maggio 2000, come esplicitamente stabilito nelle premesse della stessa, non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna e che spetta ad ogni Stato membro determinare - a norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea (corrispondente al vigente articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) - a quali condizioni manterrà l'ordine pubblico e salvaguarderà la sicurezza interna;

che a tal fine l'articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 stabilisce che la parte richiesta può

rifiutarsi di dar seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che tale richiesta può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato; che le valutazioni di cui al citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 sono di natura tale da ritenersi riservate alla competenza dell'autorità politica, come risulta - con specifico riferimento alla materia in esame - dalle vigenti disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 723 e di cui al comma 2 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, nonché dalla previsione - che qui viene in rilievo anche per il riferimento in essa contenuto ai casi contemplati dalle convenzioni internazionali ed agli atti adottati dai competenti organi dell'Unione europea - di cui al n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 149 del 2016, applicabili ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149;

che lo schema di decreto in esame coerentemente con il disposto del citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 prevede il potere del Ministro della giustizia di non dar corso alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nelle ipotesi previste dalle disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12;

che, con specifico riferimento alla disciplina in tema di intercettazioni di cui al titolo III della convenzione del 29 maggio 2000, il citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 è, tra l'altro, espressamente richiamato dall'articolo 20, paragrafo 4, della predetta convenzione del 29 maggio 2000;

che esigenze di coordinamento parrebbero quindi rendere opportuno l'inserimento nello schema in esame di una previsione specifica che disciplini in generale l'esercizio delle facoltà di cui al richiamato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 nell'ambito dello schema medesimo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- a) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 7, il seguente: "Art. 7-bis. (*Reciprocità*) 1. Qualora, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e delle disposizioni del presente decreto, le richieste di assistenza giudiziaria non sono trasmesse per il tramite del Ministro della giustizia, copia delle richieste è comunque trasmessa al Ministro medesimo.
2. In ogni caso il Ministro della giustizia può non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.";
- b) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 14, il seguente: "Art.14-bis. (*Rinvio all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*) Per quanto non espressamente disposto dalla Convenzione e dagli articoli 13 e 14, si applicano le previsioni di cui all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.";
- c) si raccomanda, in ordine all'articolo 15:
 1. di sopprimere, al comma 1, le parole "del testimone";
 2. di sopprimere, al comma 2, le parole "il testimone";
 3. di aggiungere, dopo il comma 2, il seguente: "2-bis. Le informazioni assunte mediante la conferenza telefonica sono utilizzabili solo dalle autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente".
- d) si propone di inserire, dopo l'articolo 9, il seguente: "Art. 9-bis. (*Tutela della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato*) Salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12, copia delle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 8 e di cui ai titoli II e III è trasmessa dal Procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia il quale, ai sensi dell'articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, non dà corso alla richiesta o dispone che la

medesima cessi di avere esecuzione se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 387

Premesso:

che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 149 del 2016 ed è volto a dare attuazione alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e ratificata ai sensi della medesima legge n. 149 del 2016;
che l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 149 del 2016 stabilisce che il recepimento della Convenzione deve avvenire anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 149, avente ad oggetto la rideterminazione del quadro complessivo della disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale;

rilevato al riguardo più specificamente:

che la lettera b) del comma 1 del richiamato articolo 4 prevede "in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità";
che tale previsione - che, come risulta sia dall'espressione "in ogni caso", sia dal raffronto con le altre disposizioni dell'articolo 4, ha portata generale e si applica indistintamente ai rapporti con tutti gli Stati, anche se facenti parte dell'Unione europea - è stata introdotta nel corso dell'esame in Senato della legge n. 149 del 2016 con la finalità non solo di assicurare l'unico strumento con il quale nei rapporti internazionali è possibile indurre, ove risultino in concreto ostacoli, un allargamento degli spazi della collaborazione giudiziaria, ma altresì sul presupposto che la possibilità di avvalersi del principio di reciprocità per rifiutare una collaborazione altrimenti imposta da norme convenzionali costituisce diretta derivazione del principio di sovranità di cui all'articolo 1 della Costituzione - principio che la giurisprudenza della Corte costituzionale iscrive fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato (cfr Corte costituzionale n. 18 del 1982) - a sua volta fondamento del principio di parità fra gli Stati, al rispetto del quale l'articolo 11 della Costituzione subordina l'efficacia delle limitazioni di sovranità dallo stesso contemplate;
che conseguentemente, al fine di garantire la necessaria conformità dell'emanando decreto legislativo alla previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 149 del 2016 - applicabile ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149 - appare indispensabile l'inserimento nel predetto decreto legislativo di una disposizione che preveda il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;
che tale soluzione appare coerente altresì con l'attuale assetto codicistico - e, in particolare, con quanto previsto con specifico riferimento alla materia delle rogatorie internazionali dal vigente quarto comma dell'articolo 723 del codice di procedura penale - dovendosi in via ulteriore osservare che l'inserimento di una disposizione che ribadisca l'operatività del principio di reciprocità nel contesto in esame non risulta superflua attesa la specialità delle previsioni della convenzione rispetto alla generale disciplina codicistica ai sensi dell'articolo 696 del codice di procedura penale, nonché ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della richiamata legge n. 149 del 2016 (conclusione quest'ultima che appare confermata anche dal testo in esame laddove lo stesso si premura di ribadire

esplicitamente l'applicabilità di alcune previsioni del codice di procedura penale, come ad esempio nel caso del comma 5 dell'articolo 11 che ripete la previsione di cui all'articolo 728 del medesimo codice di rito);
che inoltre, ai fini di cui sopra, deve tenersi conto delle previsioni di cui all'articolo 6 della Convenzione e di quelle dell'emanando decreto legislativo - laddove le stesse consentono la comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie (in questo ribadendo le previsioni dell'articolo 53 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, articolo che viene abrogato dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione in esame in quanto sostituito dalle previsioni della medesima) - in ragione del fatto che tali previsioni implicano che delle richieste provenienti da Stati membri dell'Unione europea il Ministro della giustizia potrebbe anche non essere in alcun modo informato, rilevandosi al riguardo che le disposizioni dell'articolo 6 dello schema in esame si riferiscono - laddove stabiliscono che copia della richiesta è trasmessa al Ministro della giustizia - esclusivamente alle richieste rivolte dall'autorità giudiziaria italiana alle competenti autorità di altri Stati membri, in tal modo suscitando incertezze sulla permanente applicabilità nell'ambito in questione del disposto dell'articolo 204-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ;

considerato altresì:

che l'articolo 13 dello schema, che disciplina l'esecuzione della richiesta, avanzata da altro Stato membro, di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito, non contiene un rinvio alle previsioni generali processuali in materia di videoconferenza, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge delega n. 149 del 2016, ai sensi del quale la disciplina processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza deve rispettare, oltre che le previsioni di cui al titolo II della Convenzione oggetto di recepimento, anche le disposizioni recate dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Quest'ultima previsione - oltre a prevedere, nei commi da 2 a 4, specifiche norme a tutela dell'imputato detenuto all'estero nell'ambito della sua partecipazione al processo a distanza mediante l'utilizzo di strumento audiovisivo - dispone, al comma 1, che la partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero che non possa essere trasferito in Italia ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, secondo quanto previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta e che, per quanto non espressamente disciplinato da questi ultimi, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis delle predette norme di attuazione, recante disposizioni in tema di modalità di partecipazione al dibattimento a distanza a garanzia dell'imputato. Il medesimo articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al comma 5, detta poi una specifica previsione relativa alla partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito, rinviando in questo caso - per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali - alla disposizione dell'articolo 147-bis delle medesime norme di attuazione, recante disposizioni per l' esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso;

che analoghi profili di criticità rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 146 del 2016, appaiono quindi caratterizzare anche l'articolo 14, comma 2, lettera b), dello schema - recante richiesta da parte dell'autorità giudiziaria italiana di audizione mediante videoconferenza in uno Stato parte del testimone, del perito, del consulente tecnico e della persona informata sui fatti - in quanto rinviando ai soli "casi" previsti dall'articolo 147-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale a cui, come detto, si rinvia ad opera dell'articolo 205-ter, comma 5, delle norme medesime, si omette di riferirsi anche alle modalità ivi previste;

considerato inoltre:

che l'articolo 11 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, prevede nell'ambito dei processi penali transfrontalieri l'audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica, definendo insieme con l'articolo 10, che disciplina l'istituto della videoconferenza, uno *status* unitario della comunicazione interattiva in ambito processuale. La norma richiamata prevede l'audizione mediante conferenza telefonica entro limiti ben definiti, potendosi ricorrere a tale strumento solo qualora questo non risulti contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro nel territorio del quale si trova la persona che deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. Condizione necessaria per l'utilizzo della conferenza telefonica è altresì il consenso del perito o del testimone, mentre le modalità pratiche per lo svolgimento dell'audizione sono demandate a un accordo tra gli Stati interessati;

che nel quadro normativo internazionale gli ordinamenti di diversi Stati parte prevedono il ricorso alla conferenza telefonica funzionale all'audizione del testimone o del perito o del consulente tecnico, laddove tale strumento non è riconosciuto all'autorità giudiziaria nazionale in quanto non è disciplinato dall'ordinamento interno tra le modalità di partecipazione al processo a distanza (cfr. artt. 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale); che lo strumento della conferenza telefonica, come metodo alternativo per assumere dichiarazioni, sembrerebbe avere implicazioni problematiche particolarmente significative, nel senso che, ove si consentisse di ricorrere a tale strumento, occorrerebbe comunque assicurare che esso non pregiudichi i diritti di difesa (articolo 24 della Costituzione) e garantisca i principi di immediatezza, di parità e del contraddittorio e, più in generale, i principi del giusto processo (articolo 111 della Costituzione), con esclusione altresì di possibili profili di incompatibilità con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura all'imputato il diritto di interrogare i testimoni nelle stesse condizioni in cui vi procede il pubblico ministero, con la possibilità, quindi, di intervenire tempestivamente tramite il difensore;

che, in particolare, la conferenza telefonica, come modalità processuale, pone i problemi evidenziati soprattutto con riferimento all'ipotesi della testimonianza in quanto il ricorso ad essa non sembra suscettibile di assicurare il rispetto delle garanzie fondamentali previste dal codice di procedura penale italiano in tale fattispecie, considerato in via ulteriore che tale strumento potrebbe in concreto porre anche problemi di accertamento dell'identità della persona che viene ascoltata e dell'effettiva libertà delle risposte del soggetto interrogato, nonché il rischio di incertezze interpretative e problemi applicativi con riferimento all'eventuale commissione del reato di falsa testimonianza;

che, in ordine alla testimonianza, nel caso di ricorso alla conferenza telefonica, parrebbe quindi risultare confermata la difficoltà di assicurare mediante tale strumento il livello minimo di garanzie che deve cautelare *"il diritto dell'imputato di partecipare e quindi di difendersi per tutto l'arco del dibattimento"* (Corte cost. sentenza n. 342 del 1999);

rilevato infine:

che la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di cui alla citata legge n. 149 del 2016, disciplina l'assistenza giudiziaria in materia penale in base ai principi sanciti nella convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata ai sensi della legge n. 215 del 1961;

che la medesima convenzione è volta ad integrare la predetta convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e le altre convenzioni vigenti in materia con una convenzione dell'Unione europea e che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla convenzione del 29 maggio 2000;

che la convenzione del 29 maggio 2000, come esplicitamente stabilito nelle premesse della stessa, non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna e che spetta ad ogni Stato membro determinare - a

norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea (corrispondente al vigente articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) - a quali condizioni manterrà l'ordine pubblico e salvaguarderà la sicurezza interna;

che a tal fine l'articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 stabilisce che la parte richiama può rifiutarsi di dar seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che tale richiesta può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato;

che le valutazioni di cui al citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 sono di natura tale da ritenersi riservate alla competenza dell'autorità politica, come risulta - con specifico riferimento alla materia in esame - dalle vigenti disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 723 e di cui al comma 2 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, nonché dalla previsione - che qui viene in rilievo anche per il riferimento in essa contenuto ai casi contemplati dalle convenzioni internazionali ed agli atti adottati dai competenti organi dell'Unione europea - di cui al n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 149 del 2016, applicabili ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149;

che lo schema di decreto in esame coerentemente con il disposto del citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 prevede il potere del Ministro della giustizia di non dar corso alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nelle ipotesi previste dalle disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12;

che, con specifico riferimento alla disciplina in tema di intercettazioni di cui al titolo III della convenzione del 29 maggio 2000, il citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 è, tra l'altro, espressamente richiamato dall'articolo 20, paragrafo 4, della predetta convenzione del 29 maggio 2000;

che esigenze di coordinamento parrebbero quindi rendere opportuno l'inserimento nello schema in esame di una previsione specifica che disciplini in generale l'esercizio delle facoltà di cui al richiamato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 nell'ambito dello schema medesimo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

- all'articolo 15:
 1. al comma 1 siano soppresse le parole "del testimone,";
 2. al comma 2 siano soppresse le parole "il testimone,";
 3. dopo il comma 2 sia aggiunto il seguente: "2-bis. Le informazioni assunte mediante la conferenza telefonica sono utilizzabili solo dalle autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente";

e con le seguenti osservazioni:

- a) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 7, il seguente: "Art. 7-bis. (*Reciprocità*) 1. Qualora, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e delle disposizioni del presente decreto, le richieste di assistenza giudiziaria non sono trasmesse per il tramite del Ministro della giustizia, copia delle richieste è comunque trasmessa al Ministro medesimo.
2. In ogni caso il Ministro della giustizia può non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.";
- b) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 14, il seguente: "Art.14-bis. (*Rinvio all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*) Per quanto non espressamente disposto dalla Convenzione e dagli articoli 13 e 14, si applicano le previsioni di cui all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.";

c) si propone di inserire, dopo l'articolo 9, il seguente: "Art. 9-bis. (*Tutela della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato*) Salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12, copia delle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 8 e di cui ai titoli II e III è trasmessa dal Procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia il quale, ai sensi dell'articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, non dà corso alla richiesta o dispone che la medesima cessi di avere esecuzione se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato."

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 375 (pom.) del 28/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 28 MARZO 2017
375ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [D'ASCOLA](#) dà conto della lettera da lui sottoscritta e trasmessa il 27 marzo 2017 alla Presidenza del Senato con la quale sono state manifestate le perplessità emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza di giovedì scorso sull'assegnazione alla 1a Commissione del disegno di legge n. 2754 - di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città - e, pur essendosi escluso di sollevare un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, è stata chiesta la possibilità di valutare se vi siano spazi per modificare la predetta decisione a favore di un'assegnazione del disegno di legge medesimo alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.

Il Presidente comunica altresì l'assegnazione in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (Atto Governo n. 405), per l'espressione del parere sul quale il termine di scadenza è fissato al 30 aprile.

Ricorda infine che sono attualmente assegnati alla Commissione giustizia 14 disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati. A questi occorre aggiungere presumibilmente anche il disegno di legge recante modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale (A.S. n. 2755), approvato dalla Camera il 21 marzo, che deve ancora essere assegnato. Il Presidente sottolinea che il numero elevato dei predetti disegni di legge costituisce una circostanza che dovrà essere oggetto di attenta valutazione nei prossimi Uffici di Presidenza, al fine di assicurare un'adeguata organizzazione dei lavori della Commissione.

*SULLA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2473
(ELEZIONI CONSIGLIERI ORDINI FORENSI)*

Il senatore [CUCCA](#) (PD) segnala ancora una volta l'esigenza di pervenire alla definitiva approvazione del disegno di legge in titolo, già licenziato dalla Commissione in sede referente, in quanto la situazione in cui versano diversi consigli dell'ordine appare ormai insostenibile. Ritiene paradossale che la richiesta di riassegnazione in sede deliberante, formulata alla Presidenza del Senato nel febbraio di quest'anno, anziché rendere più celere la conclusione dell'esame, la stia di fatto rallentando, perché il Governo, da quanto gli consta, tarda a dare il proprio assenso, in particolare a causa della mancanza del parere del Ministero dell'economia e delle finanze sulla predetta riassegnazione.

Il presidente [D'ASCOLA](#) preannuncia che chiederà alla Presidenza del Senato di sollecitare il necessario assenso del Governo ai fini della riassegnazione del disegno di legge n. 2473 in sede deliberante.

IN SEDE REFERENTE

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1 e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 1.1 (testo 2), pubblicato in allegato. Con la formulazione in oggetto si chiede in particolare di inserire al quarto capoverso della lettera *c-bis*) del comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106 - così come modificato all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in titolo - che, tra i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive rientranti nelle attribuzioni del procuratore della Repubblica, venga data adeguata considerazione anche agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per gravi reati, tra i quali quello di cui l'articolo 416-*bis* del codice penale, o per i delitti aggravati di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione, "anche se abitati dai componenti della famiglia". In sede di illustrazione dell'emendamento il senatore Buccarella

ricorda che questa specificazione si muove in linea con l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo, nel testo approvato in prima lettura dal Senato.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che durante l'esame in prima lettura da parte del Senato del disegno di legge in titolo si è registrata un'amplessissima convergenza su un testo che la Camera ha però stravolto completamente. Pur non ritenendo del tutto soddisfacente l'impostazione complessiva sottesa al disegno di legge in titolo nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento - peraltro intervenute a distanza di oltre due anni dalla conclusione dell'*iter legis* in Senato - ciò nondimeno ritiene essenziale poter concludere velocemente l'esame dello stesso, in quanto è assolutamente essenziale risolvere i numerosi e gravi problemi che caratterizzano alcune situazioni regionali, in particolare in Campania e cioè in una regione che è caratterizzata da oggettive situazioni di tensione abitativa.

Sottolinea infine che è intendimento del proprio Gruppo parlamentare non già quello di intestarsi meriti politici a fini propagandistici, quanto quello di risolvere i problemi abitativi sopra indicati, coniugando il rispetto del principio di legalità con quello di eguaglianza. Chiede quindi agli esponenti del Movimento 5 Stelle di trasformare le loro proposte emendative in ordini del giorno.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*), condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Palma, ricorda che il disegno di legge in titolo era stato approvato dal Senato in prima lettura con l'obiettivo di sanare situazioni paradossali, che si erano determinate a seguito di diversificate applicazioni della normativa nazionale che avevano finito per penalizzare i cittadini di alcune regioni del sud, in particolare in Campania. Ribadisce quindi la necessità di definire velocemente l'esame del disegno di legge, pur non ritenendo del tutto soddisfacente il testo così come approvato dalla Camera.

Prende la parola la senatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*), per sottolineare che alcune proposte emendative, a suo avviso, si caratterizzano per l'estraneità all'oggetto del disegno di legge in quanto, anziché intervenire sull'individuazione di criteri e procedure per l'esecuzione di demolizioni di manufatti abusivi, tendono a regolamentare la diversa materia della pianificazione urbanistica e rischiano, inoltre, di vanificare le giuste misure recentemente introdotte dall'attuale giunta regionale campana in materia di abusivismo edilizio ed edilizia sociale.

Dopo che il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ha ritirato la proposta emendativa 2.1, interviene il senatore [LUMIA](#) (*PD*) il quale, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, fa presente che il disegno di legge in titolo è volto a risolvere alcune importanti problematiche legate all'abusivismo edilizio. Nonostante la presenza di alcune modificazioni apportate dalla Camera che appaiono discutibili - si veda, ad esempio, la nuova formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge, che appare caratterizzato da un minor rigore rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato - segnala taluni interventi migliorativi - come ad esempio l'attuale formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge, così come l'introduzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'articolo 4 - che rendono l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo un soddisfacente punto di incontro tra l'esigenza di assicurare un rigoroso rispetto della legalità nella fissazione dei criteri per l'esecuzione delle procedure di demolizione dei manufatti abusivi e quella di evitare diseguaglianze sociali e tener conto di emergenze abitative. Per tali ragioni ritiene opportuno che il disegno di legge possa essere approvato il più rapidamente possibile e che l'esame si concentri sulle questioni di merito evitando qualsiasi forma di strumentalizzazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2093) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale ed è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 6 aprile, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2259) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2016.

Il **PRESIDENTE** fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto del 20 dicembre 2016, a giovedì 6 aprile 2017, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2441) Erika STEFANI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenni

(638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente

l'induzione al matrimonio mediante coercizione

(2683) Giuseppina MATURANI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2441 e 638, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2683 e rinvio.)

Su proposta del presidente [D'ASCOLA](#), la Commissione conviene di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2683 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [580-B](#)

G/580-B/1/2

[CAPPELLETTI](#)

La Commissione Giustizia del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 580-B, recante disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi;

premesso che:

lo Stato è proprietario di una vasta area sita nel centro di Chioggia, in località Sottomarina; a partire dagli anni '50 l'area è stata interessata da occupazioni di privati che hanno costruito sul sito demaniale fabbricati ad uso residenziale e/o commerciale o che, in taluni casi, hanno sconfinato nell'area demaniale con i fabbricati edificati nei terreni di loro proprietà; la maggior parte degli immobili risulta costruita prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica del 1967 ed in virtù di autorizzazioni edilizie e permessi a costruire rilasciati dal Comune; i fabbricati così edificati, nel tempo sono stati oggetto di compravendita e di successione attraverso regolari atti redatti da notai e registrati nelle apposite Conservatorie e presso i relativi Comuni;

considerato che:

è evidente che la situazione degli occupanti degli immobili in oggetto non può ritenersi riconducibile al fenomeno dell'abusivismo avendo questi acquisito il diritto di proprietà degli immobili attraverso procedure e titoli all'epoca universalmente ritenuti legittimi ed avendo regolarmente pagato tutte le imposte e le tasse connesse alla proprietà degli immobili;

la questione è stata oggetto dell'ordine del giorno 9/034444- A/180 presentato alla Camera dei Deputati in data 19.12. 2015 dall'On. Da Villa Marco, accolto dal Governo;

impegna il Governo

a coordinarsi con ogni livello amministrativo competente per addivenire ad una soluzione dell'annoso problema di cui in premessa, con esclusione da qualsiasi sanatoria relative a speculazioni e ad abusi di periodo più recente, mediante la determinazione del prezzo di cessione ai privati dei soli terreni occupati con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato.

1.1 (testo 2)

[NUGNES, BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, la lettera "c-bis" è sostituita dalla seguente:

«*c-bis*) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:
agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;
agli immobili, anche se abitati dai componenti della famiglia, che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
Per gli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è data adeguata considerazione dapprima agli immobili di cui al precedente punto 2), successivamente a quelli di cui ai punti 1) e 3).».

1.1

NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso, la lettera "c-bis" è sostituita dalla seguente:

«*c-bis*) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:
agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;
agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
Per gli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è data adeguata considerazione dapprima agli immobili di cui al precedente punto 2), successivamente a quelli di cui ai punti 1) e 3).».

1.2

MINEO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), capoverso, nella lettera c-bis numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o ricadenti all'interno di aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;".

1.3

MINEO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 6-bis, le parole "della sentenza di condanna di primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "del verbale di accertamento dell'opera abusiva".

2.1

CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

4.1

NUGNES

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

"I dati a supporto di tale relazione sono resi disponibili dalla Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui al presente articolo. "

4.0.1

NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere e in considerazione delle dimensioni su scala nazionale del fenomeno dell'abusivismo edilizio e del disagio sociale ad esso connesso relativamente agli immobili utilizzati ad abitazione, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione elabora, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida a supporto dell'attività amministrativa degli enti locali in ordine ai profili di competenza degli stessi, finalizzate allo scorrimento delle graduatorie delle richieste di assegnazione di immobili di edilizia economica e popolare, che contengano indicazioni su:

- a) verifica dello stato patrimoniale dei soggetti e/o del nucleo familiare cui viene sottratto o demolito l'immobile abusivo;
- b) mappatura degli immobili della pubblica amministrazione inutilizzati da destinare a fini abitativi ai soggetti che non dispongono di altri luoghi dove poter vivere, previo pagamento di canone di affitto e corresponsione degli oneri locali;
- c) valutazione in ordine all'acquisizione di manufatti abusivi al patrimonio comunale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 (L), comma 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, da utilizzare ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste dalle liste di assegnazione.»

4.0.2

NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi di edilizia sociale)

4) Al fine di realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere per far fronte alle situazioni di disagio sociale per realizzare e/o reperire nuove abitazioni di edilizia sociale, al fine di contenere ulteriormente il consumo di suolo e i costi di realizzazione di nuove abitazioni, e nel contempo i costi degli abbattimenti derivanti dal fenomeno dell'abusivismo edilizio su scala nazionale, relativamente agli immobili utilizzati ad abitazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusi gli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità e gli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico-artistico, il comma 3 dell'articolo 31 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente:

"3- Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, prima di ingiungere al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione del manufatto, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, verifica l'esistenza di prevalenti interessi pubblici in ordine alla necessità dell'ente di acquisire il manufatto ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste per le liste di assegnazione per l'edilizia sociale, tramite opportuna interpolazione di apposito catasto dello stato del patrimonio immobiliare esistente e/o recuperabile da patrimonio pubblico inutilizzato destinato a edilizia sociale. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla

realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono comunque acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita".

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 378 (pom.) dell'11/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 11 APRILE 2017
378ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SU UN AVVISO DI GARANZIA RECENTEMENTE PERVENUTO AL SENATORE GIOVANARDI

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) ritiene doveroso comunicare alla Commissione che gli è pervenuto, qualche giorno fa, un avviso di garanzia concernente fatti ai quali si dichiara del tutto estraneo. Peraltro fa presente che la notizia del predetto avviso è stata diffusa dal settimanale "L'Espresso" ancor prima che egli stesso potesse prenderne conoscenza e, comunque, lamenta che il settimanale in questione è in possesso degli atti giudiziari ai quali egli non è riuscito ancora ad accedere. Gli si contesta il reato di rivelazioni e utilizzazioni di segreti d'ufficio e minaccia al corpo amministrativo dei prefetti per salvare dall'interdittiva antimafia una società di costruzioni modenese a cui si imputava il condizionamento delle cosche mafiose. Quindi, ricorda come il sistema del rilascio delle interdittive antimafia da parte prefetti e le connesse criticità siano state al centro della propria battaglia parlamentare degli ultimi anni, in quanto fermamente convinto che tale sistema, così come applicato, è assai deleterio per l'attività di numerose aziende - che, molto spesso, pur non avendo alcun contatto con gli ambienti mafiosi e malavitosi, sono destinatarie di interdittive alle quali fa seguito inevitabilmente il fallimento - senza peraltro risultare di alcuna utilità nel contrasto alla criminalità mafiosa. Ribadisce che questa tesi è stata riportata in ben tredici interpellanze parlamentari a sua firma e, pertanto, ritiene che si sia trovato al centro di una vicenda giudiziaria per il solo fatto di svolgere coerentemente la propria attività parlamentare anche mediante il sindacato ispettivo. Tiene a precisare che ha svolto l'attività di parlamentare in maniera rigorosa, agendo con trasparenza e onestà

senza aver mai avuto contatti diretti o indiretti con esponenti delle cosche malavitose, ma intervenendo solo a favore delle imprese modenesi, nel tentativo di salvarle.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*), esprimendo solidarietà al senatore Giovanardi, conferma che quest'ultimo ha posto il problema del rilascio delle interdittive antimafia al centro della propria attività parlamentare; condivide peraltro le criticità di un sistema che sono emerse a vario titolo negli ultimi anni e che si allontanano, alla fine, dall'obiettivo del rispetto della legalità.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP-CpE*) si associa alle considerazioni del senatore Falanga, esprimendo a sua volta solidarietà al senatore Giovanardi.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2754\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *c*), concernente l'ampliamento della distribuzione dei dispositivi elettronici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, ritiene che questo punto debba essere spostato nelle premesse.

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*) accogliendo il suggerimento del senatore Caliendo riformula il parere, pubblicato in allegato al resoconto, il quale, messo ai voti, previa verifica del numero legale, risulta approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(2473\)](#) *FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi*
(Discussione e rinvio)

Il presidente [D'ASCOLA](#) ricorda che l'esame del disegno di legge n. 2473 si è già concluso in sede referente con l'accoglimento di un nuovo testo modificato del relatore, pubblicato in allegato al resoconto. La Presidenza del Senato ha concesso il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di assumere come testo base quello accolto in sede referente.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) chiede una precisazione in ordine alla formulazione del comma 4 dell'articolo 10 sulle modalità di espressione del voto.

Si svolge quindi un dibattito nel quale intervengono i senatori [CUCCA](#) (*PD*), [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*), [LUMIA](#) (*PD*) e [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), il quale preannuncia la presentazione di un emendamento nel senso di precisare che il voto è espresso "secondo quanto previsto dall'articolo 8".

Il relatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) fa presente che in qualità di relatore avrebbe intenzione di presentare un emendamento, suggerito anche da alcuni Gruppi dell'opposizione, che impedisca a un soggetto eletto in un organo di rappresentanza, quali sono i consigli dell'ordine, di essere eletto anche in un organo amministrativo quale la cassa di previdenza, salvo l'applicazione successiva del principio di incompatibilità e la scelta tra le due cariche. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso nella carriera forense che sottende un carrierismo politico abilmente celato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che non si può, in questa sede, agire su norme di tipo ordinamentale e, specificamente, non si può trasformare una causa di incompatibilità in una causa di ineleggibilità. Ove dovesse essere approvata una modifica in tal senso al disegno di legge in esame, egli preannuncia fin da ora che il Gruppo di Forza Italia chiederà la riassegnazione del testo in sede referente.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) si dice d'accordo con il senatore Caliendo e propone al relatore Falanga di desistere dal proposito di modificare il testo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ritiene invece che la proposta di modifica preannunciata dal relatore è meritevole di attenzione soprattutto nel tentativo di scoraggiare alcune pericolose correnti di carrierismo forense. Richiama poi l'attenzione sui comitati di pari opportunità degli avvocati, previsti dalla legge n. 247 del 2012 (articolo 25) che stabilisce che presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità. In particolare pone la questione se con il rinnovo dei consigli dell'ordine non sia automatica la decadenza dei predetti comitati e se non sia il caso che il legislatore intervenga, a tale riguardo, nell'ambito del provvedimento in esame.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene fondata l'osservazione avanzata dal senatore Buccarella, mentre il senatore [CUCCA](#) (*PD*) osserva che l'elezione e il funzionamento dei comitati di pari opportunità devono essere stabilite con regolamento approvato dai consigli dell'ordine, come previsto dalla legge.

Dopo che il relatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) ha precisato che i componenti dei consigli dell'ordine rivestono una carica di rappresentanza che nel sistema non può essere remunerata, si svolge un dibattito al quale partecipano i senatori [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), [LUMIA](#) (*PD*), [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) e [CUCCA](#) (*PD*). In particolare il senatore Cucca richiama l'attenzione della Commissione sulla

necessità di approvare quanto prima il testo accolto dalla Commissione in sede referente, incombando l'urgenza del rinnovo di numerosi consigli dell'ordine che, in taluni casi, sono stati oggetto di commissariamento.

Il relatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*), consapevole del proprio ruolo di relatore, afferma che, al di là delle proprie opinioni personali e delle originarie intenzioni di modificare per certi aspetti il testo accolto dalla Commissione in sede referente, seguirà in ogni caso una linea che terrà doverosamente conto delle indicazioni della maggioranza.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base, a domani alle ore 10.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che sul provvedimento in titolo dalla Commissione bilancio, per le vie brevi, è stata preannunciata la possibile formulazione di un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in ordine alle clausole di copertura finanziaria contenute nell'articolato del disegno di legge.

Interviene il relatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale chiede alla Presidenza di sostenere, presso la Commissione bilancio, le ragioni dell'approvazione urgente del disegno di legge in esame.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda ancora una volta che il disegno di legge *de qua* è volto a "salvare" dagli abbattimenti le abitazioni delle persone che vivono in Campania con un reddito assai modesto e non già i grandi gruppi alberghieri o i faccendieri che vivono in dimore lussuose presso la costiera sorrentina. Dunque il Gruppo di Forza Italia chiede di votare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, al di là del parere che formulerà la Commissione bilancio.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) ricorda che i cittadini della Campania, proprietari di abitazioni che sono sottoposte a procedure di esecuzione delle demolizioni, non hanno potuto beneficiare della legislazione nazionale sul condono a causa di una legge regionale dichiarata poi incostituzionale dal giudice delle leggi. Si tratta quindi di stabilire almeno un ordine equo per le

procedure di demolizione, volto a tutelare i soggetti deboli.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) a nome del Partito Democratico afferma, a sua volta, che il disegno di legge in esame, quantunque caratterizzato da alcune criticità, dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, non costituisce una sanatoria ma un provvedimento urgente volto a definire i tempi degli abbattimenti in modo tale da tener conto di situazioni di disagio sociale che non possono essere ignorate.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2754

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

- il decreto-legge n. 14 del 2017, già esaminato in sede di conversione dall'altro ramo del Parlamento, si articola in due Capi dedicati, rispettivamente, alla collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana (Capo I, articoli da 1 a 8) e alle disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano (Capo II, articoli da 9 a 18);
- l'articolo 11 - recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili - prevede, al comma 3, che l'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni prefettizie di cui comma 1 - disposizioni finalizzate a prevenire il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili - può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile;
- l'articolo 15 - recante integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali - prevede, al comma 1, lettera b), che sia aggiunto un comma 3-bis all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto "Codice Antimafia") con il quale si stabilisce che, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possano essere disposti dall'autorità giudiziaria, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche mediante l'utilizzo dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale (c.d. "braccialetti elettronici");

considerato che

- l'articolo 11, comma 1, del disegno di legge, riferendosi alle "occupazioni arbitrarie di immobili", non specifica in maniera perspicua se le determinazioni prefettizie debbano riguardare esclusivamente le ipotesi in cui si concreta la fattispecie criminosa dell'"*invasione di terreni o edifici*" di cui all'articolo 633 c.p., che punisce, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032, chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto - e nel cui ambito la giurisprudenza prevalente riconduce non

soltanto l'invasione con modalità esecutive violente, ma anche il comportamento arbitrario di chi si introduce nell'altrui proprietà *contra ius*, in quanto privo del diritto di accesso (cfr. *ex plurimis*, Cass. pen., sez. II, sent. n. 53005 dell'11 novembre 2016) - ovvero se la disposizione di cui all'articolo 11 possa riferirsi anche a fattispecie di occupazione che, pur in assenza di un fatto configurabile come reato, si fondino su comportamenti comunque illegittimi (come ad es. nell'ipotesi di occupazione *sine titulo*, ma in astratto anche in ipotesi di titolo nullo, annullabile o comunque inefficace per decorrenza dei termini previsti nel contratto). Sotto questo profilo non è ben chiaro nemmeno se l'ambito di applicazione della previsione in oggetto debba o meno coincidere con quello delineato dall'articolo 5 del decreto legge n. 47 del 2014, che - pur perseguendo analoghe finalità di contrasto all'emergenza abitativa - si riferisce a occupazioni abusive di un immobile, ed in particolare ad occupazioni abusivamente poste in essere *sine titulo*, secondo quanto previsto al comma 1;

- l'articolo 11, comma 3, del disegno di legge in titolo, prevedendo l'esclusione della tutela risarcitoria per equivalente nelle ipotesi di eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono emanate le disposizioni prefettizie di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, suscita talune perplessità di carattere sistematico innanzitutto perché il risarcimento per equivalente rappresenta uno strumento di riparazione delle conseguenze dannose dell'illecito che viene garantito dall'ordinamento in via del tutto alternativa e fungibile rispetto alla reintegrazione in forma specifica: il primo riconosce al danneggiato il diritto ad una somma di denaro equivalente al valore della lesione patrimoniale patita; il secondo attribuisce al soggetto passivo la medesima utilità giuridica od economica sacrificata o danneggiata dalla condotta illecita (cfr. sul punto, *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2015, n. 4482). Cosicché l'articolo 2058, secondo comma, del codice civile, nel prevedere che il giudice possa disporre che il risarcimento avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, esprime una esigenza di carattere generale la cui deroga nel caso di specie appare priva di ragionevole giustificazione. Tanto più nell'ambito di strumenti di tutela che, come quella risarcitoria, deve essere assicurata dall'ordinamento in maniera piena ed effettiva, costituendo un indefettibile corollario del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione. Ed infatti, come riconosciuto in più occasioni anche dal giudice delle leggi, la previsione di una tutela risarcitoria nelle ipotesi di provvedimenti illegittimi della Pubblica amministrazione - ormai consacrata in via legislativa dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) - non rappresenta soltanto «uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione», «ma anche, e soprattutto, [...] affonda le sue radici nella previsione dell'articolo 24 Costituzione, il quale, garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri» (cfr., sul punto, *exempli gratia*, Corte cost. n. 204 del 2004).

Segnalato altresì che

- anche qualora si volesse ammettere per ipotesi che la tutela risarcitoria possa essere dimidiata solo sul versante del risarcimento per equivalente, la previsione in oggetto appare comportare ulteriori problemi applicativi e di coerenza sistematica perché, riferendosi esclusivamente alle ipotesi di eventuale annullamento dell'atto in sede di giurisdizione amministrativa, non viene affatto regolato il caso di accertamento incidentale della illegittimità del provvedimento amministrativo a seguito di azione di condanna esperita in via autonoma, ormai esplicitamente ammessa dall'articolo 30, comma 2, del codice del processo amministrativo anche senza il ricorso alla previa impugnazione dell'atto lesivo (cosiddetta "pregiudiziale amministrativa").

Ravvisato infine che

- l'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legge in titolo, come anche emerge dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento

(A.C. 4310), per un verso sarebbe volto ad assicurare una maggiore efficacia deterrente del controllo a distanza e ad agevolare l'attività di monitoraggio e controllo, ma per altro verso essa potrà avere applicazione solo nei limiti della disponibilità degli strumenti di controllo e che a tal fine si evidenzia «*che l'Amministrazione dell'interno sta definendo una gara per l'affidamento di un servizio di monitoraggio da remoto, per un numero congruo di apparecchi volti a soddisfare tutte le esigenze connesse ai controlli elettronici*»;

- la disponibilità materiale del bracciale elettronico assume quindi una grande rilevanza sull'efficace applicazione della disposizione predetta;

per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di delimitare in maniera più chiara l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge in titolo;
- b) si invita il Governo a sopprimere il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge in titolo;
- c) al fine di consentire una efficace attuazione del controllo a distanza previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legge in titolo, venga assicurata nei tempi più rapidi la disponibilità di un numero adeguato di dispositivi elettronici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2754

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

il decreto-legge n. 14 del 2017, già esaminato in sede di conversione dall'altro ramo del Parlamento, si articola in due Capi dedicati, rispettivamente, alla collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana (Capo I, articoli da 1 a 8) e alle disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano (Capo II, articoli da 9 a 18);

l'articolo 11 - recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili - prevede, al comma 3, che l'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni prefettizie di cui comma 1 - disposizioni finalizzate a prevenire il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili - può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile;

l'articolo 15 - recante integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali - prevede, al comma 1, lettera b), che sia aggiunto un comma 3-bis all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. "Codice Antimafia") con il quale si stabilisce che, ai fini della tutela della sicurezza

pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possano essere disposti dall'autorità giudiziaria, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche mediante l'utilizzo dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-*bis* del c.p.p. (c.d. "braccialetti elettronici"); considerato che:

l'articolo 11, comma 1, del disegno di legge, riferendosi alle "occupazioni arbitrarie di immobili", non specifica in maniera perspicua se le determinazioni prefettizie debbano riguardare esclusivamente le ipotesi in cui si concreta la fattispecie criminosa dell'"*invasione di terreni o edifici*" di cui all'articolo 633 del codice penale, che punisce, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032, chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto - e nel cui ambito la giurisprudenza prevalente riconduce non soltanto l'invasione con modalità esecutive violente, ma anche il comportamento arbitrario di chi si introduce nell'altrui proprietà *contra ius*, in quanto privo del diritto di accesso (cfr. *ex plurimis*, Cass. pen., sez. II, sent. n. 53005 dell'11 novembre 2016) - ovvero se la disposizione di cui all'articolo 11 possa riferirsi anche a fattispecie di occupazione che, pur in assenza di un fatto configurabile come reato, si fondino su comportamenti comunque illegittimi (come ad es. nell'ipotesi di occupazione *sine titulo*, ma in astratto anche in ipotesi di titolo nullo, annullabile o comunque inefficace per decorrenza dei termini previsti nel contratto). Sotto questo profilo non è ben chiaro nemmeno se l'ambito di applicazione della previsione in oggetto debba o meno coincidere con quello delineato dall'articolo 5 del decreto legge n. 47 del 2014, che - pur perseguendo analoghe finalità di contrasto all'emergenza abitativa - si riferisce a occupazioni abusive di un immobile, ed in particolare ad occupazioni abusivamente poste in essere *sine titulo*, secondo quanto previsto al comma 1;

l'articolo 11, comma 3, del disegno di legge in titolo, prevedendo l'esclusione della tutela risarcitoria per equivalente nelle ipotesi di eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono emanate le disposizioni prefettizie di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, suscita talune perplessità di carattere sistematico innanzitutto perché il risarcimento per equivalente rappresenta uno strumento di riparazione delle conseguenze dannose dell'illecito che viene garantito dall'ordinamento in via del tutto alternativa e fungibile rispetto alla reintegrazione in forma specifica: il primo riconosce al danneggiato il diritto ad una somma di denaro equivalente al valore della lesione patrimoniale patita; il secondo attribuisce al soggetto passivo la medesima utilità giuridica od economica sacrificata o danneggiata dalla condotta illecita (cfr. sul punto, *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2015, n. 4482). Cosicché l'articolo 2058, secondo comma, del codice civile, nel prevedere che il giudice possa disporre che il risarcimento avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, esprime una esigenza di carattere generale la cui deroga nel caso di specie appare priva di ragionevole giustificazione. Tanto più nell'ambito di strumenti di tutela che, come quella risarcitoria, deve essere assicurata dall'ordinamento in maniera piena ed effettiva, costituendo un indefettibile corollario del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione. Ed infatti, come riconosciuto in più occasioni anche dal giudice delle leggi, la previsione di una tutela risarcitoria nelle ipotesi di provvedimenti illegittimi della Pubblica amministrazione - ormai consacrata in via legislativa dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) - non rappresenta soltanto «uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione», «ma anche, e soprattutto, [...] affonda le sue radici nella previsione dell'art. 24 della Costituzione, il quale, garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri» (cfr., sul punto, *exempli gratia*, Corte costituzionale n. 204 del 2004).

Segnalato altresì che:

anche qualora si volesse ammettere per ipotesi che la tutela risarcitoria possa essere dimidiata solo sul versante del risarcimento per equivalente, la previsione in oggetto appare comportare ulteriori

problemi applicativi e di coerenza sistematica perché, riferendosi esclusivamente alle ipotesi di eventuale annullamento dell'atto in sede di giurisdizione amministrativa, non viene affatto regolato il caso di accertamento incidentale della illegittimità del provvedimento amministrativo a seguito di azione di condanna esperita in via autonoma, ormai esplicitamente ammessa anche senza il ricorso alla "pregiudiziale amministrativa" dall'articolo 30, comma 2, del codice del processo amministrativo.;

Ravvisato infine che:

l'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto legge in titolo, come anche emerge dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento (A.C. n. 4310), per un verso sarebbe volto ad assicurare una maggiore efficacia deterrente del controllo a distanza e ad agevolare l'attività di monitoraggio e controllo, ma per altro verso essa potrà avere applicazione solo nei limiti della disponibilità degli strumenti di controllo e che a tal fine si evidenzia *«che l'Amministrazione dell'interno sta definendo una gara per l'affidamento di un servizio di monitoraggio da remoto, per un numero congruo di apparecchi volti a soddisfare tutte le esigenze connesse ai controlli elettronici»*;

la disponibilità materiale del braccialetto elettronico assume quindi una grande rilevanza sull'efficace applicazione della disposizione predetta.

Premesso che sarebbe auspicabile che, al fine di consentire una efficace attuazione del controllo a distanza previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto legge in titolo, venga assicurata nei tempi più rapidi la disponibilità di un numero adeguato di dispositivi elettronici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale,

per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di delimitare in maniera più chiara l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge in titolo;
- b) si invita il Governo a sopprimere il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge in titolo.

TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [2473](#)

NT2

La Commissione

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) «ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione sono disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 28 della citata legge n. 247 del 2012 e dalla presente legge;
- c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera b).

CAPO II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E SISTEMA ELETTORALE

Art. 3.

(Elettorato attivo e passivo)

1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.
2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

Art. 4.

(Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato)

1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 47, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.
2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al Capo III le modalità di espressione del voto.

CAPO III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 5.

(Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, quando convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio:
 - a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 - b) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni stesse, da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.
2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 6.

(Convocazione elettorale)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.
2. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno quattordici giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.
3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.
5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito *Internet* istituzionale dell'ordine.
6. In aggiunta alle modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione di cui ai commi 4 e 5, può essere altresì consentita la pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Art. 7.

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. È ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Art. 8.

(Candidature)

1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.
2. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445.

Art. 9.

(Commissione elettorale)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.
2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.
3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.
4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.
5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera d).
6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.
7. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

Art. 10.

(Schede elettorali ed espressione del voto)

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.
2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.
3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.
4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente.
5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo

quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 11.

(Seggio elettorale)

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.
2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura secondo l'ordine di presentazione.
4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.
5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Art. 12.

(Operazioni di voto)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.
2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.
3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:
 - a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;
 - b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;
 - c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
 - d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.
5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne ed alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne ed il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.
9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità

giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, ammettendo al voto solo coloro che sono presenti all'interno del seggio elettorale o, nel caso di incapienza della sala, identificando gli elettori presenti.

Art. 13.

(Votazione con sistema elettronico)

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.
2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:
 - a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;
 - b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre *password* diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due *password* sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;
 - c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della *password*;
 - d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di *badge* o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;
 - e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una "scheda di voto" che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell'apposita urna;
 - f) prevedere il "blocco" della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;
 - g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di "sospensione", disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la "riattivazione" delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le *password* di cui alla lettera b);
 - h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;
 - i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle *password* di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.
3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.
4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

Art. 14.

(Scrutinio delle schede)

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

- a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;
- b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
- c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).

2. Sono nulle le schede che:

- a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10;
- b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
- c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
- d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Art. 15.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.
2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.
4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.
6. In caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale del proprio ordine.

Art. 16.

(Sostituzione degli eletti)

1. In caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

(Regime transitorio)

1. I consigli dell'ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore.
3. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.

Art. 18.

(Abrogazioni)

1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono abrogati.

Art. 19.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	4	2	2
9	6	4	2
11	7	4	3
15	10	6	4
21	14	9	5
25	16	10	6

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 379 (pom.) del 12/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 12 APRILE 2017
379ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si esamineranno gli emendamenti, a partire dai pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Ricorda che l'emendamento 2.1 è stato ritirato mentre gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 sono inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Con riferimento all'ordine del giorno G/580-B/1/2, il relatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) suggerisce che sia accolto come raccomandazione.

Il sottosegretario CHIAVAROLI, a nome del Governo, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno in esame.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), precisa comunque che un ordine del giorno di analogo contenuto, presentato nel corso dell'esame del disegno di legge alla Camera dei deputati, è stato accolto dal

Governo.

Il relatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo in caso diverso parere contrario su di essi.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica di aver appreso che la Commissione bilancio, per quanto riguarda la fase referente, non formulerà nella giornata di oggi alcun parere sul testo in esame e sui relativi emendamenti, riservandosi di esprimere il parere per l'esame in Assemblea. Fa presente inoltre che i termini regolamentari per l'espressione del parere medesimo risultano ampiamente decorsi.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ricorda che la formulazione dell'emendamento 1.1 (testo 2) è volta a ripristinare l'inciso normativo - approvato in prima lettura al Senato, e poi soppresso nei corso dei lavori parlamentari presso la Camera dei deputati - che specifica che tra i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive rientranti nelle attribuzioni delle procuratore della Repubblica, venga data adeguata considerazione anche agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per gravi reati, o di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, "anche se abitati dai componenti della famiglia". Orbene nel caso in cui il disegno di legge in esame dovesse essere modificato in conseguenza di un eventuale parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Commissione bilancio, ritiene valga la pena approvare l'emendamento per ripristinare il testo approvato dal Senato sul punto. In caso contrario, chiede la disponibilità degli altri Gruppi parlamentari a sottoscrivere un ordine del giorno che indirizzi il Governo ad un intervento normativo nel senso dell'emendamento sopradetto.

Sul punto si apre quindi un dibattito.

Il relatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento 1.1 (testo 2), invitando altresì il senatore Buccarella a presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), pur convenendo con il senatore Buccarella che il testo approvato in prima lettura dal Senato, comprensivo del riferimento ai componenti delle famiglie dei malviventi sul punto in questione, era senz'altro più completo, ribadisce la necessità di approvare con urgenza il disegno di legge in esame per graduare gli abbattimenti tenendo conto delle situazioni di maggiore bisogno sociale; ritiene dunque che la soluzione migliore sia quella di far sottoscrivere un ordine del giorno da tutti i Gruppi parlamentari, da presentare per l'esame in Assemblea, per un intervento del Governo nel senso sopra indicato. Ove dovesse emergere la necessità, per altre ragioni, di modificare comunque il testo in esame, si potrebbe allora valutare anche un intervento emendativo.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) invece osserva che, ove non ci sia l'accordo politico di base per una modifica del testo in esame, a nulla servirebbe la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce la necessità dell'approvazione urgente del provvedimento in titolo e che il Gruppo di Forza Italia chiede che l'esame dello stesso sia concluso quanto prima dal Senato, senza ulteriori modifiche. Naturalmente il proprio Gruppo si dichiara disponibile a sottoscrivere l'ordine del giorno di cui si è ampiamente detto.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) ribadisce, a sua volta, la *ratio* sottesa al disegno di legge in titolo il quale, peraltro, prende le mosse dall'iniziativa da alcuni procuratori della Repubblica - come quello di Siracusa - che avevano stilato una sorta di elenco per la graduazione dei provvedimenti di esecuzione delle demolizioni. Ricorda poi che alcuni procuratori della Repubblica stanno accelerando proprio in questi giorni i procedimenti di abbattimento senza tener conto delle situazioni di maggiore bisogno sociale. Dunque il disegno di legge è volto a stabilire un ordine equo per le procedure di demolizione.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*), convenendo con le ultime osservazioni del senatore Falanga, aggiunge che l'accelerazione dei provvedimenti di esecuzione delle demolizioni comporta gravi disagi non solo dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista dei bilanci comunali. Concorda sulla necessità di approvare urgentemente il disegno di legge, ferma restando la possibilità di presentare in Assemblea un ordine del giorno al Governo per la reviviscenza dell'inciso normativo soppresso dalla Camera dei deputati.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), alla luce del dibattito testé svoltosi, ritira l'emendamento 1.1 (testo 2) che potrà essere ripresentato eventualmente in Assemblea, ove dovessero ricorrere i presupposti per una nuova modificazione del disegno di legge e conseguente nuova trasmissione alla Camera dei deputati. In ogni caso preannuncia fin da adesso la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno di contenuto analogo all'emendamento.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.2 ed 1.3, l'emendamento 4.1, fatto proprio dal senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), viene ritirato.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) osserva, infine, che gli emendamenti presentati dal Gruppo Movimento Cinque Stelle in prima lettura al Senato, quantunque ivi respinti, hanno costituito il nucleo fondamentale delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sotto il profilo della graduazione degli abbattimenti.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(2473\) FALANGA ed altri.](#) - *Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che sono pervenuti, nella giornata odierna, i pareri della 1ª Commissione

permanente e della 5a Commissione permanente non ostativi sul testo accolto in sede referente per il disegno di legge in titolo - assunto come testo base e pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri - e sull'unico emendamento che è stato presentato, pubblicato in allegato.

Avverte quindi che si passerà alla votazione del testo base articolo per articolo e, successivamente, alla votazione finale.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone ai voti l'articolo 1, che è approvato.

Senza discussione, anche l'articolo 2 è posto ai voti ed è approvato dalla Commissione.

Senza discussione, con distinte votazioni, sono poi approvati gli articoli 3, 4 - quest'ultimo unitamente alla Tabella A allegata - 5, 6, 7, 8 e 9.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 10.1 che il presentatore rinuncia ad illustrare e che - previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO - è posto ai voti e approvato. Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 10, come emendato.

Senza discussione vengono poi distintamente posti in votazione ed approvati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Si apre quindi un breve dibattito incidentale nel quale prendono la parola il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) - che auspica che il Governo possa rappresentare, con gli strumenti che riterrà opportuni, al Consiglio Nazionale Forense la necessità di applicare la disciplina dei Comitati delle pari opportunità, di cui all'articolo 25, comma 4, della legge n. 247 del 2012, in modo da uniformarne la durata con quella dei Consigli dell'ordine dai quali i Comitati predetti sono stati espressi - il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) - che ritiene opportuno che il Governo si faccia carico di questa esigenza, che ritiene assolutamente condivisibile - il senatore [CUCCA](#) (PD) - che si associa alle osservazioni testé svolte dal senatore Buccarella -, nonché il RELATORE, che dichiara di condividere le considerazioni svolte da chi lo ha preceduto.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, come emendato, conferendo altresì mandato al relatore di apportare al testo approvato le eventuali modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

In conclusione, chiede la parola il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) per esprimere l'auspicio che il testo così come approvato dalla Commissione non venga stravolto durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento, come è invece sovente accaduto durante questa legislatura. Dichiaro fin d'ora che, qualora il testo fosse sensibilmente modificato durante l'esame della Camera dei deputati, il Gruppo Forza Italia esprimerà parere contrario ad una eventuale richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge medesimo.

La seduta termina alle ore 17,55.

EMENDAMENTO AL TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER
IL DISEGNO DI LEGGE

N. [2473](#)

Art. 10

10.1

[PALMA](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Secondo quanto previsto dall'articolo 8".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 580-B
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi
Titolo breve: *Demolizione di opere abusive*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 186 \(pom.\)](#)

Esito: Non
ostativo

28 marzo 2017

Sottocomm. pareri

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 708 \(pom.\)](#)

Esito: **Esame e
rinvio**

14 marzo 2017

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 726 \(pom.\)](#)

11 aprile 2017

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 83 \(ant.\)](#)

Esito: **Rinvio**

22 febbraio 2017

Sottocomm. pareri

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

[N. 84 \(pom.\)](#)

28 febbraio 2017

Sottocomm. pareri

Commissione parlamentare questioni regionali

23 febbraio 2017

(ant.)

Esito: Favorevole
con osservazioni

Esito: Favorevole
con condizioni con
osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 186 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 MARZO 2017
186ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo

La Sottocommissione concorda.

(2709) Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015 (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2727\)](#) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri e i trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

[\(2304\)](#) *Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone*

[\(2355\)](#) *Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio*

(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con rilievi sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con rilievi, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando, all'articolo 2, comma 1, lettera e), la necessità che sia espressamente indicata la città - presumibilmente Sulmona - da gemellare con la città di Roma e con la città di Costanza. Segnala, peraltro, che il gemellaggio tra Sulmona e Costanza già esiste.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Quanto all'emendamento 3.7 e al subemendamento 3.200/7, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che l'attribuzione alle commissioni di un potere di proposta in ordine alla nomina di tre esperti, quali componenti del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, appare incongrua e incoerente rispetto alle prerogative proprie di un organo parlamentare.

In riferimento al subemendamento 3.200/10, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando che la disposizione ivi prevista, nell'attribuire alle commissioni parlamentari competenti il compito di segnalare criticità e inadempienze agli uffici del Ministero dell'istruzione, non appare coerente con le prerogative proprie di un organo parlamentare.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1110) Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Parere alla 10ª Commissione su nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2233-B) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 14, comma 2, reputa incerto il criterio in base al quale può essere effettuata, durante il periodo di maternità, la sostituzione della lavoratrice autonoma, risultando conseguentemente indefinito l'ambito dei soggetti che la stessa lavoratrice può indicare per la sua sostituzione.

Con riguardo all'articolo 17, comma 1, segnala la necessità che - al tavolo tecnico ivi istituito - sia prevista una rappresentanza regionale, dal momento che, tra le materie oggetto dell'attività del tavolo tecnico, rientra anche la formazione professionale, riconducibile alla competenza legislativa regionale.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 708 (pom.) del 14/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 14 MARZO 2017
708ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI
indi del Vice Presidente
MANDELLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A\)](#) **Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ulteriore emendamento 38.0.500 e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 38.0.500 prevede un meccanismo di rideterminazione delle condizioni economiche dei servizi obbligatori resi dagli operatori di telecomunicazione per esigenze di giustizia e delega il Governo ad adottare decreti legislativi di coordinamento delle modalità di pagamento con le prescrizioni del testo unico sulle spese di giustizia. Occorre quindi valutare l'opportunità di prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sia sul decreto ministeriale che disciplina la tariffazione dei servizi (capoverso "Art. 38--bis", comma 2) sia sui decreti legislativi delegati (comma 3).

Per quanto riguarda i subemendamenti, occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 38.0.500/8. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO, considerata la presenza di una relazione tecnica sul provvedimento, non ha ulteriori obiezioni da formulare, condividendo in particolare la proposta di prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti sul decreto che disciplina la tariffazione dei servizi. Quanto al subemendamento 38.0.500/8, concorda con il relatore sulla necessità di disporre di una relazione tecnica per poterne valutare compiutamente la portata finanziaria, in assenza della quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede chiarimenti su quanto affermato dalla relazione tecnica allegata all'emendamento 38.0.500, in particolare su quale sarà il risparmio che deriverà dal nuovo sistema tariffario, visto che questo dovrà essere non superiore al costo medio rilevato nel biennio precedente.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'emendamento prevede la tipizzazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, operazione che è attualmente non contemplata. Tale tipizzazione, a cui fa riferimento la norma e, di conseguenza, la relazione tecnica, è cosa diversa dal costo delle intercettazioni.

Il presidente [TONINI](#) rileva al riguardo che tale tipizzazione è espressamente prevista dall'articolo 38-bis, comma 2, inserito dall'emendamento 38.0.500, che riguarda la definizione, con decreto interministeriale, delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e la contestuale determinazione delle corrispondenti tariffe.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (Art.1-MDP) ricorda che nel sistema attuale le attività di intercettazione sono svolte da società private e che agli oneri derivanti da tali attività vanno aggiunti i costi che vengono addebitati dalle società telefoniche; su tali costi si interviene con una riduzione del 50 per cento delle tariffe applicate da dette società.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati l'ulteriore emendamento 38.0.500 e i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 38.0.500, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "Art. 38-bis", dopo il comma 3, del seguente: «3-bis. Il decreto di cui ai commi 2 e 3 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere.».

In merito ai subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 38.0.500/8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti."

Il presidente [TONINI](#) fa presente che, secondo quanto segnalato dal Presidente della Commissione giustizia, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sui decreti legislativi delegati risulterebbe essere già previsto nel testo del provvedimento, all'articolo 34. Per venire incontro a tale rilievo invita pertanto il relatore a modificare la proposta di parere, pur evidenziando la non inequivocità del rinvio normativo contenuto al comma 3 dell'emendamento.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) ritiene tuttavia necessario mantenere la condizione almeno in relazione al comma 2 dell'emendamento.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), sulla scorta dell'invito del Presidente, propone pertanto una proposta di parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati l'ulteriore emendamento 38.0.500 e i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 38.0.500, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "Art. 38-bis", dopo il comma 3, del seguente: «3-bis. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere.».

In merito ai subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 38.0.500/8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che c'è stata una riformulazione del testo del disegno di legge e che il nucleo fondamentale del provvedimento prevede una serie di oneri con una copertura a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). Rileva al riguardo la presenza di un duplice ordine di problemi: in primo luogo sussiste la necessità di provvedere ad una corretta quantificazione degli oneri, che necessitano di essere aggiornati. Al riguardo fa presente di aver richiesto i necessari chiarimenti al Ministero competente al fine di poter disporre in tempi brevi degli oneri aggiornati. Segnala inoltre che nel FISPE non sono attualmente disponibili le risorse necessarie per la copertura. Allo stato attuale, pertanto, non è possibile esprimere un parere non ostativo sul provvedimento in assenza di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri e provveda alla loro corretta copertura.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre

2010, n. 178

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che è rimasto sospeso il parere sull'emendamento 1.12 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO, rilevata la particolare complessità della proposta emendativa, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca i profili finanziari.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.12 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. "

La Commissione approva.

**[\(580-B\) FALANGA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)**

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando preliminarmente che il provvedimento è sprovvisto della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto delle numerose modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento quali condizioni della V Commissione, ritiene che occorra acquisire conferma dal Governo della congruità della valutazione dell'onere derivante dalla costituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio prevista dall'articolo 4. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Non vi sono altresì osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato che evidenzia anzitutto come le risorse necessarie per la costituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio sarebbero disponibili nei fondi di riserva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, pertanto, non risulta chiaro perché debbano essere utilizzate risorse del Ministero dell'economia e delle finanze. Con una seconda osservazione la Ragioneria generale dello Stato rileva poi che, trattandosi di risorse in conto capitale, risulta particolarmente importante la effettiva spendibilità di tali risorse. Rileva in conclusione che le osservazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato non sarebbero tali comunque da meritare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In attesa di poter mettere a disposizione della Commissione la relazione tecnica di passaggio come previsto dalla legge di contabilità, propone

pertanto di rinviare a una successiva seduta l'espressione del parere sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1828) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che va chiarito se l'onere, proiettato dal testo sul quadriennio, vada aggiornato portando il riferimento testuale (articolo 3, comma 1) dall'anno 2017 ad altra annualità. Deve comunque aggiornarsi la norma di copertura sui fondi speciali. Occorre altresì sopprimere i commi da 2 a 4 dell'articolo 3, in relazione all'entrata in vigore della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda anzitutto con il relatore sulla necessità di modificare l'articolo 3 della disposizione alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti previsti dalla legge di contabilità n. 196 del 2009. Quanto alla necessità di aggiornare il riferimento dell'onere dall'anno 2017 ad altra annualità, propone di provvedere ad una sua riformulazione chiedendo chiarimenti all'amministrazione interessata in modo da comprendere quale sia il Paese a cui competono per il primo anno gli oneri previsti dalla disposizione ad anni alterni.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 726 (pom.) dell'11/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 APRILE 2017
726ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti. Esame e rinvio degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il relatore [LAI](#) (PD) preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e del dibattito svoltosi nella precedente seduta, illustra una nuova proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nei seguenti presupposti:

- che le risorse stanziare per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2-ter siano adeguate anche per sostenere i costi di gestione e manutenzione;
- che le assunzioni di personale di cui all'articolo 7, comma 2-bis, non siano suscettibili di generare maggiori costi, in quanto frutto della ricomposizione tra le voci di spesa dei bilanci degli enti, fermi restando gli obiettivi di pareggio di bilancio e le norme di contenimento della spesa per il personale;
- che l'attività delle commissioni per accertamenti sia effettivamente realizzabile ad invarianza di risorse, come previsto dall'articolo 7, comma 2-quater."

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra poi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, comportano maggiori oneri le proposte 2.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 5.12, 5.17, 5.18, 5.19, 5.34, 5.51 e 5.0.1. Fa poi presente che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 5.3, 5.4, 5.16 e 5.20. Occorre altresì valutare le proposte 5.32, 5.43, 5.44, 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 10, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 7.4, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.20, 7.22, 7.26, 7.28, 7.0.3, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.9, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.12, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.31, 10.20, 10.26, 10.0.2, 10.0.5 e 10.0.6. Risulta inoltre necessario acquisire una relazione tecnica in merito agli emendamenti 7.8, 7.18, 7.19, 7.23, 7.24, 7.0.1, 7.0.4 e 9.0.2. Rileva che occorre valutare le proposte 7.3, 7.21, 7.25, 8.16, 8.0.1, 8.0.3, 8.0.8, 10.0.4 e 10.0.7. Risulta altresì necessario valutare i possibili costi di attuazione delle proposte, di analoga finalità, 7.27, 7.0.2, 10.5, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17 e 10.21. In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 17, fa presente che occorre valutare le proposte 11.18, 12-bis.0.2, 14.3, 14.4, 14.4, 14.6, 14.7, 16-bis.0.2, 16-bis.0.15, 16-bis.0.23 e 16-bis.0.26 (con gli identici 16-bis.0.27 e 16-bis.0.28). Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 13.16, 13.0.1, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.5, 16.0.2 (e gli identici 16-bis.0.30 e 16-bis.0.31), 16-bis.0.21, 16-bis.0.22, 16-bis.0.24 (e l'identico 16-bis.0.29), 16-bis.0.34, 17.1 e 17.2. Rileva, infine, che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 15.0.1, 16-bis.0.1 e 16-bis.0.18.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire dei chiarimenti in merito alle proposte segnalate dal relatore.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è dunque rinviato.

(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, comportano maggiori oneri le proposte 2.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 5.12, 5.17, 5.18, 5.19, 5.34, 5.51 e 5.0.1. Fa poi presente che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 5.3, 5.4, 5.16 e 5.20. Occorre altresì valutare le proposte 5.32, 5.43, 5.44, 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 10, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 7.4, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.20, 7.22, 7.26, 7.28, 7.0.3, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.9, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.12, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.31, 10.20, 10.26, 10.0.2, 10.0.5 e 10.0.6. Risulta inoltre necessario acquisire una relazione tecnica in merito agli emendamenti 7.8, 7.18, 7.19, 7.23, 7.24, 7.0.1, 7.0.4 e 9.0.2. Rileva che occorre

valutare le proposte 7.3, 7.21, 7.25, 8.16, 8.0.1, 8.0.3, 8.0.8, 10.0.4 e 10.0.7. Risulta altresì necessario valutare i possibili costi di attuazione delle proposte, di analoga finalità, 7.27, 7.0.2, 10.5, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17 e 10.21. In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 17, fa presente che occorre valutare le proposte 11.18, 12-bis.0.2, 14.3, 14.4, 14.4, 14.6, 14.7, 16-bis.0.2, 16-bis.0.15, 16-bis.0.23 e 16-bis.0.26 (con gli identici 16-bis.0.27 e 16-bis.0.28). Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 13.16, 13.0.1, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.5, 16.0.2 (e gli identici 16-bis.0.30 e 16-bis.0.31), 16-bis.0.21, 16-bis.0.22, 16-bis.0.24 (e l'identico 16-bis.0.29), 16-bis.0.34, 17.1 e 17.2. Rileva, infine, che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 15.0.1, 16-bis.0.1 e 16-bis.0.18.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire dei chiarimenti in merito alle proposte segnalate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1110) Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta del 29 marzo.

La relatrice ZANONI (PD) illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.100 e 1.100/1, 2.4, 2.6, 2.700 e 2.700/1 e 2.12. Comportano maggiori oneri le proposte 2.5, 2.8, 2.13 e 5.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda circa l'onerosità delle proposte 2.5, 2.8, 2.13 e 5.0.1. Quanto all'emendamento 1.100 e al relativo subemendamento 1.100/1, volti a ampliare l'ambito dell'attività dell'Agenzia, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica che valuti la compatibilità delle proposte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Ritiene invece privo di effetti finanziari l'emendamento 2.4, mentre il parere è non ostativo sulla proposta 2.6 a condizione che si inserisca una clausola di invarianza finanziaria. L'emendamento 2.700 presenta carattere meramente ordinamentale, mentre appare necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 2.700/1. In merito all'emendamento 2.12, pur non ravvisando profili finanziari direttamente negativi, ritiene opportuno segnalare le possibili effetti indiretti della proposta. Oltre agli emendamenti segnalati dal relatore, ritiene opportuno esprimere un parere non ostativo sulla proposta 2.1 a condizione che si specifichi che

la partecipazione dei soggetti invitati non comporti la corresponsione di alcuna indennità o remunerazione, nonché il pagamento di alcun rimborso spese. Esprime considerazioni analoghe sulla proposta 2.2 per quanto riguarda i partecipanti alle riunioni del Comitato. Segnala altresì l'emendamento 2.9 che richiede una relazione tecnica per valutare i possibili effetti sulla finanza pubblica derivanti dal coinvolgimento dei centri di ricerca e delle università. Quanto, infine, all'emendamento 2.14 ritiene necessario condizionare l'espressione di un eventuale parere non ostativo alla specificazione che agli esperti del settore industriale non venga corrisposto alcun emolumento, comunque definito, come già specificato dal comma 5 dell'articolo 2, nonché alcun rimborso spese.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere un parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al nuovo testo unificato 3 in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.100/1, 2.700/1, 2.5, 2.8, 2.13, 5.0.1 e 2.9.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.12.

Sull'emendamento 2.6 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 2.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che ai soggetti invitati di cui al comma 3-bis non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione.

Sull'emendamento 2.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che ai soggetti partecipanti alle riunioni del Comitato non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione.

Sull'emendamento 2.14 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla espressa previsione al comma 5, che per i soggetti privati non si provvede ad alcun rimborso per spese di missione.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(968) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 28 marzo.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte trasmesse, ad eccezione dell'emendamento 3.6, che va valutato con riguardo all'espressione "demanio collettivo", non del tutto comprensibile rispetto alla

nozione, accolta dall'articolato, di "dominio collettivo".

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sull'emendamento 3.6 segnalato dal relatore.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.6.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(2784) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, segnalando, per quanto di competenza, che in considerazione degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione bilancio della Camera dei deputati circa la neutralità finanziaria derivante dall'effetto di sostituzione tra il rapporto di lavoro regolato con i *voucher*, più agevolato dal punto di vista contributivo, e altre tipologie contrattuali più onerose dal medesimo punto di vista, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) dichiara di ritenere il provvedimento privo di adeguate coperture finanziarie in quanto è ragionevole prevedere che in assenza della possibilità di ricorrere all'impiego dei *voucher*, molti lavoratori torneranno a svolgere le proprie mansioni "in nero", determinando conseguentemente una riduzione di gettito per l'erario. Chiede che il Governo predisponga una relazione tecnica che analizzi specificamente tale questione.

Il vice ministro MORANDO risponde che la relazione tecnica presentata alla Camera rimane valida in quanto il testo non è stato modificato. Mette comunque a disposizione dei senatori una nota tecnica integrativa del Ministero del lavoro che dà specificatamente conto dei dati quantitativi relativi all'utilizzazione dei *voucher*. Secondo tale nota una parte dei rapporti di lavoro precedentemente regolarizzati con i *voucher* verranno ora definiti con strumenti contrattuali altrettanto flessibili, da cui risulterebbe una sostanziale neutralità finanziaria, sia sotto il profilo fiscale che contributivo considerata l'impossibilità di sapere *ex ante* quale proporzione di rapporti di lavoro verrà rinnovata con tali modalità. Ritiene tuttavia che i dubbi espressi dalla senatrice Comaroli siano in astratto condivisibili. Anche per tener conto di queste obiezioni, il Governo ha l'intenzione di introdurre una nuova forma contrattuale che sia in grado di risolvere il problema dei lavori stagionali, precedentemente regolati con i *voucher*, peraltro utilizzabili fino al mese di settembre.

Il senatore [DEL BARBA](#) (PD) invita il rappresentante del Governo a adoperarsi per intervenire quanto prima data l'urgenza di regolamentare il lavoro stagionale soprattutto in considerazione dell'imminente inizio della stagione turistica.

Il vice ministro MORANDO riferisce che il Governo è perfettamente consapevole della rilevanza del problema e intende intervenire quanto prima, comunque considerando che i *voucher* già acquistati, come già ricordato, potranno essere utilizzati fino al mese di settembre.

Il [PRESIDENTE](#), ritenendo meritevole di considerazione quanto segnalato dalla senatrice Comaroli, suggerisce di inserire nel parere un'osservazione sugli eventuali problemi di gettito.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con tale proposta ribadendo che l'ipotesi di neutralità finanziaria del provvedimento è tutta da confermare.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(580-B\) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi](#), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 14 marzo.

Il vice ministro MORANDO riferisce di aver ricevuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una nota sulla copertura finanziaria che non è ancora stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Dispone, tuttavia, di una serie di osservazioni formulate dalla Ragioneria da cui risulta che non vi sono osservazioni sugli articoli 1, 2 e 3. Quanto all'articolo 4, invece, riguardante la banca dati sull'abusivismo edilizio, la Ragioneria ipotizza che trattandosi di una spesa di parte capitale, gli esborsi possono essere sostenuti progressivamente nel corso degli anni, ipotesi avvalorata dal riferimento dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a una scansione graduale delle spese.

Si riserva tuttavia di fornire appena possibile un raccordo tra la nota della Ragioneria generale dello Stato e quella del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ([n. 394](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 aprile.

Il relatore [SPOSETTI](#) (*PD*) chiede al rappresentante del Governo di integrare la nota tecnica precedentemente messa a disposizione per consentire di valutare adeguatamente i riflessi dell'articolo 15, comma 5, in merito alle altre finalità cui è destinato il Fondo per il pubblico impiego.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [ZANONI](#) (*PD*) sollecita l'inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1628.

Il PRESIDENTE si impegna a integrare l'ordine del giorno con il disegno di legge in questione.

La Commissione conviene.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) chiede informazioni in merito al calendario delle audizioni, da svolgere congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, sul Documento di economia e finanza.

Il PRESIDENTE riferisce che compatibilmente con il calendario dei lavori delle Assemblee del Senato e della Camera dei deputati, si potrebbero svolgere le audizioni dei rappresentanti delle parti sociali nella giornata di martedì 18 aprile, mentre ai soggetti istituzionali potrebbe essere riservata la giornata di mercoledì 19 aprile.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 12 aprile 2017, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.3. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.3.1. 13^aCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 83 (ant., Sottocomm. pareri) del 22/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017
83^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere;

alla 8^a Commissione:

(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.3.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 84 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017
84ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2ª Commissione:

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati : parere favorevole con osservazione;

alla 8ª Commissione:

(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio

naturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole.

